

# **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

**Schede Regione per Regione**

## RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI

<b>ABRUZZO</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<p><b>Referendum abrogativo</b>  <i>Statuto della Regione Abruzzo (Statuto regionale 28 dicembre 2006)</i>  <i>Legge regionale n. 44 del 2007</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale, di un atto amministrativo generale o di programmazione è indetto quando lo richiedono un cinquantesimo degli elettori, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica, oppure più Consigli comunali che rappresentano almeno un quinto degli abitanti della Regione, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, o due Consigli provinciali.</p>	<p><i>Art. 75 Statuto</i>  <i>Art. 2, comma 1, legge regionale n. 44 del 2007</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	<p>Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo: le norme dello Statuto; le leggi previste dal titolo II dello Statuto; le leggi tributarie e di bilancio; le norme e gli atti che costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o europei della Regione o di adempimento di obblighi legislativamente necessari. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio regionale.</p> <p>Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito già dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.</p>	<p><i>Art. 76 Statuto</i>  <i>Art. 3 legge regionale n. 44 del 2007</i></p>
<b>Quorum validità</b>	<p>La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	<p><i>Art. 22, comma 5, legge regionale n. 44 del 2007</i></p>
<p><b>Referendum propositivo</b>                      Non previsto</p>		
<p><b>Referendum consultivo facoltativo</b>  <i>Statuto della Regione Abruzzo (Statuto regionale 28 dicembre 2006)</i>  <i>Legge regionale n. 44 del 2007</i></p>		

<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione del referendum consultivo su proposte di legge regionale o di regolamento regionale relative a materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.</p> <p>La richiesta di referendum può essere presentata dagli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica, da più Consigli comunali che rappresentano almeno un quinto degli abitanti della Regione, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, da due Consigli provinciali, da ciascun Consigliere regionale e dalla Giunta regionale.</p>	<p><i>Art. 78, comma 1, Statuto</i>  <i>Art. 31, comma 1 e art. 32, comma 1, legge regionale n. 44 del 2007</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Quorum validità</b>	Il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.	<i>Art. 34, comma 2, legge regionale n. 44 del 2007</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	<p>Il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.</p> <p>Il procedimento di esame e di approvazione dei progetti di legge o di regolamento sottoposti a referendum riprende dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dei risultati del referendum.</p> <p>Se i progetti di legge o di regolamento sottoposti a referendum continuano il loro corso, l'atto definitivo di approvazione dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del suo contenuto rispetto all'esito del referendum.</p> <p>Se l'atto di approvazione definitiva ha natura legislativa, le indicazioni sono contenute nella relazione.</p>	<p><i>Art. 34, comma 3, legge regionale n. 44 del 2007</i></p> <p><i>Art. 35 legge regionale n. 44 del 2007</i></p>
<p><b>Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione</b>  <i>Statuto della Regione Abruzzo (Statuto regionale 28 dicembre 2006)</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale, può richiedere il referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di revisione dello statuto.	<i>Art. 87, comma 2, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.	<i>Art. 87, comma 2, Statuto</i>
<b>Svolgimento</b>	Non disciplinato.	
<b>Quorum validità</b>	La legge di revisione dello Statuto sottoposta a referendum popolare non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.	<i>Art. 87, comma 2, Statuto</i>
<p><b>Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione</b></p>		

*Statuto della Regione Abruzzo (Statuto regionale 28 dicembre 2006)  
Legge regionale n. 44 del 2007*

<b>Titolarità iniziativa</b>	L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di due o più Comuni contigui, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono approvati con legge regionale, previo svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della Giunta o di ciascun Consigliere regionale.	<i>Art. 25, comma 1, legge regionale n. 44 del 2007</i>  <i>Art. 25, comma 2, legge regionale n. 44 del 2007</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producono l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.	<i>Art. 26, comma 2, legge regionale n. 44 del 2007</i>
<b>Svolgimento</b>	Non disciplinato.	
<b>Quorum validità</b>	La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata, indipendentemente dal numero di elettori che ha partecipato, e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Art. 30, comma 1, legge regionale n. 44 del 2007, come modificato dalla legge regionale n. 52 del 2013</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	Se l'esito è favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione propone al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Se l'esito è negativo, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione ha facoltà di proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. L'esito negativo non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto.	<i>Art. 30, commi 2 e 3, legge regionale n. 44 del 2007</i>

**ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE**

**Iniziativa legislativa popolare**  
*Statuto della Regione Abruzzo (Statuto regionale 28 dicembre 2006)  
Legge regionale n. 44 del 2007*

<b>Titolarità iniziativa</b>	L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali appartiene: ai Consigli dei Comuni in numero non inferiore a cinque; ai Consigli delle Province; ai Consigli delle Comunità montane in numero non inferiore a due; al Consiglio delle autonomie locali; agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.	<i>Art. 36, comma 1, legge regionale n. 44 del 2007</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Il progetto di legge, pena irricevibilità, è redatto in articoli e corredato da una relazione illustrativa che ne esplicita le finalità ed il contenuto. Il progetto di legge è altresì irricevibile in caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 42 della legge regionale n. 44 del 2007 riguardanti la regolarità delle sottoscrizioni.	<i>Art. 43, comma 2, legge regionale n. 44 del 2007</i>
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	Il Presidente del Consiglio regionale assegna il progetto alla Commissione consiliare competente per materia. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione consiliare del progetto di legge, senza che su di esso il Consiglio si sia pronunciato, il progetto è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale decide nel merito entro i successivi dodici mesi.	<i>Art. 45, legge regionale n. 44 del 2007</i>

### **Petizioni e Istanze**

*Statuto della Regione Abruzzo (Statuto regionale 28 dicembre 2006)*

<b>Titolarità iniziativa</b>	I cittadini ed i residenti in Abruzzo possono rivolgere petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità; gli enti locali possono sottoporre alla Regione istanze per chiedere provvedimento o per prospettare esigenze di interesse generale.	<i>Art. 12, comma 5, Statuto</i>
<b>Destinatari e seguito</b>	Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio regionale.	<i>Art. 12, comma 5, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie o delegate della Regione.	<i>Art. 12, comma 5, Statuto</i>

### **Interrogazioni**

*Statuto della Regione Abruzzo (Statuto regionale 28 dicembre 2006)*

<b>Titolarità iniziativa</b>	I cittadini, i residenti, i soggetti sociali organizzati in forme democratiche, le organizzazioni, anche temporanee, che esprimono interessi diffusi che abbiano rappresentatività almeno provinciale e gli enti locali, possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza; all'interrogazione è data risposta scritta entro termini stabiliti con legge.	<i>Art. 12, comma 6, Statuto</i>
<b>Destinatari e seguito</b>	Non disciplinato.	
<b>Casi di esclusione</b>	Non disciplinato.	

**RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI  
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

<b>BASILICATA</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<b>Referendum abrogativo</b> <i>Statuto della Regione Basilicata (legge regionale statutaria n. 1 del 2016)</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Cinquemila elettori, oppure più Consigli comunali che rappresentino un ventesimo della popolazione, di cui almeno due per ciascun ente di area vasta possono chiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento, di un atto amministrativo generale.	<i>Art. 17, comma 2, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non è ammesso referendum abrogativo sulle: disposizioni dello Statuto o su leggi, regolamenti o atti amministrativi in materia tributaria e di bilancio, nonché sulle leggi di ratifica delle intese con altre Regioni, o di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato; sulle leggi e gli atti dello Stato che costituiscono attuazione o esecuzione del diritto dell'Unione europea Non è ammesso referendum per l'abrogazione dei regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato, delegati ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione.	<i>Art. 17, commi 4 e 5, Statuto</i>
<b>Quorum validità</b>	Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione almeno il trentatré per cento degli aventi diritto ed è efficace se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Art. 18, comma 2, Statuto</i>
<b>Referendum propositivo</b> Non previsto		
<b>Referendum approvativo</b> <i>Statuto della Regione Basilicata (legge regionale statutaria n. 1 del 2016)</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Gli stessi soggetti di cui al referendum abrogativo, possono presentare una proposta di legge popolare redatta in articoli, corredata di una relazione, che può essere sottoposta a referendum approvativo.	<i>Art. 20, comma 1, Statuto</i>
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	La proposta di legge prima di essere sottoposta a referendum è presentata dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale che la esamina. Se, nel termine di novanta giorni, la proposta di legge non è approvata dal Consiglio, o se il Consiglio non approva una legge che recepisca i principi e i contenuti essenziali della proposta di legge, il Presidente indice il referendum approvativo	<i>Art. 20, comma 3, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Come per il referendum abrogativo.	<i>Art. 20, comma 2, Statuto</i>
<b>Quorum validità</b>	Come per il referendum abrogativo.	<i>Art. 20, comma 2, Statuto</i>

**Referendum consultivo facoltativo**  
*Statuto della Regione Basilicata (legge regionale statutaria n. 1 del 2016)*

<b>Titolarietà iniziativa</b>	Un terzo dei Consiglieri. Nei casi previsti dalla legge, la richiesta di referendum consultivo può provenire dai rappresentanti delle categorie o dei settori interessati. La richiesta di referendum consultivo può provenire, altresì, da cittadini, che abbiano compiuto sedici anni, residenti nei Comuni della Basilicata. Il Consiglio regionale è tenuto a esprimersi su tale richiesta. <i>(La legge disciplina le procedure per la richiesta e lo svolgimento del referendum consultivo)</i>	Art. 19, comma 1, Statuto
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Quorum validità</b>	Non disciplinato.	
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	Non disciplinato.	

**Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione**  
*Statuto della Regione Basilicata (legge regionale statutaria n. 1 del 2016)*

<b>Titolarietà iniziativa</b>	Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale nelle forme, nei modi e con i limiti previsti dalla Costituzione.	Art. 88, comma 1, Statuto
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Svolgimento</b>	Non disciplinato.	
<b>Quorum validità</b>	Non disciplinato.	

**Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione**  
*Legge regionale n. 42 del 1993*

<b>Titolarietà iniziativa</b>	Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera la effettuazione del referendum consultivo	Art. 6, comma 2, legge regionale n. 42 del 1993
<b>Casi di esclusione</b>	Non disciplinato.	
<b>Svolgimento</b>	Non disciplinato.	
<b>Quorum validità</b>	La proposta per la modifica delle Circostrizioni comunali sottoposte a referendum è valida e potrà avere corso se corrispondente alla volontà espressa dalla maggioranza assoluta dei votanti.	Art. 9, comma 2, legge regionale n. 42 del 1993

**ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE**

**Iniziativa legislativa popolare**  
*Statuto della Regione Basilicata (legge regionale statutaria n. 1 del 2016)*

*Legge regionale n. 40 del 1980*

<b>Titolarità iniziativa</b>	L'iniziativa legislativa dei cittadini si esercita mediante la presentazione, da parte di almeno quattromila elettori, di un progetto di legge, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa.	<i>Art. 15, comma 2, Statuto</i>
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura e sono esaminati dal Consiglio entro sei mesi dalla dichiarazione della loro ammissibilità.	<i>Art. 15, comma 6, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	L'iniziativa popolare non è ammessa per le leggi regionali in materia tributaria e di bilancio.	<i>Art. 1 legge regionale n. 40 del 1980</i>

**Petizioni e Istanze**

*Statuto della Regione Basilicata (legge regionale statutaria n. 1 del 2016)*

<b>Titolarità iniziativa</b>	La Regione riconosce ai residenti il diritto di rivolgere, singolarmente o in forma associata, petizioni al Consiglio regionale per esporre comuni necessità e per richiederne l'intervento su questioni di interesse generale.	<i>Art. 14 Statuto</i>
<b>Destinatari e seguito</b>	Non disciplinato.	
<b>Casi di esclusione</b>	Non sono ammissibili petizioni che non attengano a competenze della Regione.	<i>Art. 14 Statuto</i>

**Interrogazioni**

Non previste



**RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI  
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

<b>CALABRIA</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<b>Referendum abrogativo</b> <i>Statuto della Regione Calabria (legge regionale n. 25 del 2004)</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Almeno il quattro per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o dieci Consigli comunali che rappresentino almeno centomila elettori iscritti nelle proprie liste elettorali possono richiedere il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale.	<i>Art. 11, comma 1, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non è ammesso referendum per l'abrogazione dello Statuto; dei regolamenti interni del Consiglio regionale; delle leggi di bilancio; delle leggi tributarie; delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente; delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane.	<i>Art. 11, comma 2, Statuto</i>
<b>Quorum validità</b>	La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Art. 11, comma 4, Statuto</i>
<b>Referendum propositivo</b> Non previsto		
<b>Referendum consultivo facoltativo</b> <i>Statuto della Regione Calabria (legge regionale n. 25 del 2004)</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Il quaranta per cento dei Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale.	<i>Art. 12, comma 1, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Quorum validità</b>	Il referendum è valido se vi ha partecipato il trenta per cento degli aventi diritto.	<i>Art. 12, commi 2 e 3, Statuto</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	Se il quorum di cui al comma precedente è raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro centoventi giorni dal suo svolgimento.	<i>Art. 12, comma 3, Statuto</i>
<b>Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione</b> <i>Statuto della Regione Calabria (legge regionale n. 25 del 2004)</i>		

<i>Legge regionale n. 35 del 2001</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale, può richiedere il referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di revisione dello statuto.	<i>Art. 58, comma 4, Statuto Art. 2, comma 2, legge regionale n. 35 del 2001</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro elezione. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.	<i>Art. 58, commi 2 e 3, Statuto</i>
<b>Svolgimento</b>	Non disciplinato.	
<b>Quorum validità</b>	Maggioranza dei voti validamente espressi	<i>Art. 20 legge regionale n. 35 del 2001</i>
<b>Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione</b> <i>Legge regionale n. 13 del 1983</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali	<i>Art. 40, comma 1, legge regionale n. 13 del 1983, modificato dalla legge regionale n. 17 del 2012</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Il referendum non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti o qualora i mutamenti delle circoscrizioni interessino porzioni di territorio prive di residenti e vi sia il parere favorevole dei Comuni interessati	<i>Art. 40, comma 2, legge regionale n. 13 del 1983, modificato dalla legge regionale n. 47 del 2018</i>
<b>Svolgimento</b>	Il presidente della Giunta regionale sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale.	<i>Art. 41, legge regionale n. 13 del 1983, modificato dalla legge regionale n. 10 del 2017</i>
<b>Quorum validità</b>	La proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto	<i>Art. 44, comma 2, modificato dalla legge regionale n. 43 del 2016</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito referendum</b>	Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.	<i>Art. 44, comma 3, legge regionale n. 13 del 1983  Art. 45, legge regionale n. 13 del 1983</i>
<b>ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</b>		

**Iniziativa legislativa popolare**  
*Statuto della Regione Calabria (legge regionale n. 25 del 2004)*  
*Legge regionale n. 3 del 1983*

<b>Titolarità iniziativa</b>	L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali.	<i>Art. 39, comma 1, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, approvazione del conto consuntivo; di istituzione di tributi propri della Regione.	<i>Art. 2 legge regionale n. 3 del 1983</i>
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento.	<i>Art. 40, comma 2, Statuto</i>

**Petizioni e Istanze**  
*Statuto della Regione Calabria (legge regionale n. 25 del 2004)*

<b>Titolarità iniziativa</b>	Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.	<i>Art. 10, comma 1, Statuto</i>
<b>Destinatari e seguito</b>	Non disciplinato.	
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	

**Interrogazioni**  
*Statuto della Regione Calabria (legge regionale n. 25 del 2004)*

<b>Titolarità iniziativa</b>	I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni alla Regione su questioni di loro interesse, con le procedure previste nel regolamento interno del Consiglio regionale.	<i>Art. 10, comma 2, Statuto</i>
<b>Destinatari e seguito</b>	Non disciplinato.	
<b>Casi di esclusione</b>	Non disciplinato.	

**RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI  
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

<b>CAMPANIA</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<p><b>Referendum abrogativo</b>  <i>Statuto della Regione Campania (legge regionale n. 6 del 2009)</i>  <i>Legge regionale n. 25 del 1975</i></p>		
<b>Titolari� iniziativa</b>	Centomila elettori della Regione o cinque Consigli comunali che rappresentino una popolazione di almeno centocinquantamila abitanti, o due Consigli provinciali o quindici Consigli comunali a prescindere dalla popolazione rappresentata o tre consigli di Comunit� montane, possono chiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale.	<i>Art. 13, comma 1, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Il referendum abrogativo non � ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonch� sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria. Inoltre il referendum abrogativo non � ammesso se l'esito positivo determina una riduzione del principio di pari opportunit�.	<i>Art. 13, commi 4 e 5, Statuto</i>
<b>Quorum validit�</b>	Il quesito sottoposto a referendum � approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se � raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.	<i>Art. 20, comma 3, legge regionale n. 25 del 1975</i>
<p><b>Referendum propositivo</b> Non previsto</p>		
<p><b>Referendum approvativo</b>  <i>Statuto della Regione Campania (legge regionale n. 6 del 2009)</i></p>		
<b>Titolari� iniziativa</b>	Cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affin� sia sottoposta per l'approvazione al referendum popolare. La proposta non pu� essere presentata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali.	<i>Art. 15, comma 1, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Il referendum approvativo non � ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea	<i>Art. 15, comma 4, Statuto</i>

	nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.	
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	La proposta è previamente presentata al Consiglio o alla Giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione la proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa è sottoposta al voto popolare.	<i>Art. 15, comma 2, Statuto</i>
<b>Quorum validità</b>	La proposta è approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Art. 15, comma 3, Statuto</i>
<b>Referendum consultivo facoltativo</b> <i>Statuto della Regione Campania (legge regionale n. 6 del 2009)</i> <i>Legge regionale n. 25 del 1975</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Il referendum su questioni di particolare interesse può essere richiesto da un quinto dei consiglieri regionali assegnati alla Regione o dalla Giunta regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti e da almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, per la elezione della Camera dei deputati.	<i>Art. 14 Statuto</i> <i>Art. 3, comma 3, legge regionale n. 25 del 1975, modificato da ultimo dalla legge regionale n. 36 del 1986</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Quorum validità</b>	<p>Se si tratta di questioni di particolare interesse che investono l'intera popolazione della Regione, il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.</p> <p>Se si tratta di questioni di particolare interesse che investono la popolazione di una o più province o di uno o più Comuni il referendum è valido qualsiasi sia la percentuale dei votanti interessati alla consultazione referendaria</p>	<i>Art. 32 legge regionale n. 25 del 1975</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	Il risultato del referendum viene pubblicato, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla proclamazione, sul Bollettino degli Atti ufficiali della Regione. Dopo di che si riprende il procedimento per pervenire all'atto conclusivo per il quale il referendum è stato richiesto. All'atto di cui al comma precedente, che provvede positivamente o negativamente arrestando il procedimento iniziato, si dà notizia, con riferimento al referendum, sul Bollettino degli Atti ufficiali della Regione entro venti giorni dalla sua esecutorietà.	<i>Art. 34 legge regionale n. 25 del 1975</i>
<b>Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 123, terzo comma della Costituzione</b> <i>Legge regionale n. 19 del 2005</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio	<i>Art. 2, comma 2, legge regionale n. 19 del 2005</i>

	regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare entro tre mesi dalla data di pubblicazione dello Statuto o delle leggi di revisione statutaria.	
<b>Casi di esclusione</b>	Non si procede a referendum in caso di irregolarità della richiesta o di verifica delle sottoscrizioni da parte dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.	<i>Articoli 9 e 10, legge regionale n. 19 del 2005</i>
<b>Svolgimento</b>	Non disciplinato.	
<b>Quorum validità</b>	Maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Art. 14 legge regionale n. 19 del 2005</i>
<b>Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione</b> <i>Statuto della Regione Campania (legge regionale n. 6 del 2009)</i> <i>Legge regionale n. 25 del 1975</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi su tutte le iniziative ed i provvedimenti di competenza della Regione. Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.	<i>Art. 14, commi 1 e 2, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Svolgimento</b>	Il decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum deve essere notificato al Commissario del Governo ed al Presidente della Corte di appello di Napoli e deve essere comunicato ai Sindaci ed ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della Regione. I Sindaci dei Comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum mediante appositi manifesti che devono essere affissi quarantacinque giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.	<i>Art. 13 legge regionale n. 25 del 1975</i>
<b>Quorum validità</b>	Il referendum è valido qualsiasi sia la percentuale dei votanti interessati alla consultazione referendaria.	<i>Art. 29, comma 3, legge regionale n. 25 del 1975, modificato dalla legge regionale n. 1 del 2012</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito referendum</b>	Il risultato del referendum per la istituzione di nuovi Comuni viene pubblicato, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla proclamazione, sul Bollettino degli Atti ufficiali della Regione. Dopo di che ha inizio il procedimento legislativo per la costituzione del nuovo Comune. Se la proposta di legge viene respinta dal Consiglio regionale, se ne dà notizia sul Bollettino degli Atti ufficiali della Regione conformemente al precedente comma.	<i>Art. 31 legge regionale n. 25 del 1975</i>
<b>ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</b>		
<b>Iniziativa legislativa popolare</b> <i>Statuto della Regione Campania (legge regionale n. 6 del 2009)</i>		

*Legge regionale n. 4 del 1975*

<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione possono presentare una proposta di legge nella forma di un progetto redatto in articoli ed illustrato da una relazione descrittiva.</p> <p>L'iniziativa legislativa appartiene inoltre ai singoli Consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia, nonché a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti.</p> <p>L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal Consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro su materie di sua pertinenza.</p>	<p><i>Art. 12, commi 1, 2 e 4, Statuto</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	<p>L'iniziativa legislativa non è ammessa per la modifica o la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per la legge finanziaria regionale.</p>	<p><i>Art. 12, comma 3, Statuto</i></p>
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	<p>Sull'ammissibilità della proposta decide, entro trenta giorni, la Commissione consiliare competente per materia, o, in difetto, il Consiglio. La proposta ritenuta ammissibile è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e discussa non oltre tre mesi dalla presentazione.</p>	<p><i>Art. 7 legge regionale n. 4 del 1975</i></p>

**Petizioni e Istanze**

*Statuto della Regione Campania (legge regionale n. 6 del 2009)*

<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi regionali per richiederne l'intervento o per sollecitare l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.</p> <p>Le Province, i Comuni ed altri enti locali nonché enti, organizzazioni e associazioni rappresentative a livello regionale possono rivolgere al Consiglio voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse generale o collettivo secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare.</p> <p>Gli organi regionali hanno l'obbligo di prendere in esame le petizioni e di fornire risposta scritta ai richiedenti.</p>	<p><i>Art. 16 Statuto</i></p>
<b>Destinatari e seguito</b>	<p>Non disciplinato.</p>	
<b>Casi di esclusione</b>	<p>Non disciplinato.</p>	

**Interrogazioni**

Non previste

**RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI  
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

<b>EMILIA ROMAGNA</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<p><b>Referendum abrogativo</b> <i>Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale n. 13 del 2005)</i> <i>Legge regionale n. 34 del 1999</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Quarantamila elettori della Regione; dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione; due Consigli provinciali, possono chiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale.</p> <p>L'Assemblea legislativa delibera sulla proposta di referendum consultivo entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno generale.</p>	<p><i>Art. 20, comma 1, Statuto; art. 12, comma 1, legge regionale n. 34 del 1999</i></p> <p><i>Art. 12, comma 7, legge regionale n. 34 del 1999</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	<p>Il referendum abrogativo non può essere proposto per: lo Statuto; i regolamenti interni degli Organi regionali; le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria; le leggi tributarie e di bilancio; le leggi elettorali; le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie; le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni italiane; i regolamenti attuativi delle suddette leggi.</p> <p>Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.</p>	<p><i>Art. 20, comma 2, Statuto; art. 12, commi 3 e 7, legge regionale n. 34 del 1999</i></p>
<b>Quorum validità</b>	<p>La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	<p><i>Art. 20, comma 5, Statuto; art. 30, comma 5, legge regionale n. 34 del 1999</i></p>
<p><b>Referendum propositivo</b> Non previsto</p>		
<p><b>Referendum consultivo facoltativo</b> <i>Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale n. 13 del 2005)</i> <i>Legge regionale n. 34 del 1999</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Ottantamila residenti nei Comuni della Regione; dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione; quattro Consigli provinciali.</p>	<p><i>Art. 21, comma 1, Statuto; art. 35, comma 1, legge regionale n. 34 del 1999</i></p>



<b>Casi di esclusione</b>	Le stesse materie previste per il referendum abrogativo ed inoltre non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti.	<i>Art. 21, comma 2, Statuto; art. 34, comma 2, legge regionale n. 34 del 1999</i>
<b>Quorum validità</b>	Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.	<i>Art. 37, comma 8, legge regionale n. 34 del 1999</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.	<i>Art. 37, comma 9, legge regionale n. 34 del 1999</i>
	L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum inizia o riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione assembleare referente. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.	<i>Articoli 38 e 39, legge regionale n. 34 del 1999</i>

**Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione**  
*Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale n. 13 del 2005)*  
*Legge regionale n. 29 del 2000*

<b>Titolarità iniziativa</b>	Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare, a norma dell'articolo 123 della Costituzione entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di revisione statutaria.	<i>Art. 1, comma 3, legge regionale n. 29 del 2000</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Svolgimento</b>	È sottoposto a referendum l'intero testo approvato dall'Assemblea legislativa regionale, sul quale si esprime un unico voto. Quando si tratti di modifiche relative a più argomenti, il referendum è articolato in più quesiti per temi omogenei. La Consulta di garanzia statutaria provvede, nei modi e tempi stabiliti dalla legge, a formulare i relativi quesiti.	<i>Art. 22, comma 2, Statuto</i>
<b>Quorum validità</b>	Maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Art. 9 legge regionale n. 29 del 2000</i>

**Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione**  
*Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale n. 13 del 2005)*  
*Legge regionale n. 24 del 1996*

<p><b>Titolarità iniziativa</b></p>	<p>Per l'istituzione di nuovi comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali l'iniziativa legislativa è esercitata dai cittadini e dai Consigli provinciali e comunali, dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti abilitati. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste da Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali possono presentare istanza alla Giunta regionale.</p> <p>Analoga istanza può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli comuni interessati.</p> <p>L'approvazione della legge regionale di modifica dei territori deve essere preceduta da un referendum consultivo delle popolazioni interessate.</p>	<p><i>Art. 8 legge regionale n. 24 del 1996</i></p>
<p><b>Casi di esclusione</b></p>	<p>Non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, né possono essere disposte modifiche delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai diecimila abitanti.</p>	<p><i>Art. 3, comma 3, legge regionale n. 24 del 1996</i></p>
<p><b>Svolgimento</b></p>	<p>Il Consiglio regionale, qualora deliberi l'indizione del referendum, definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.</p> <p>Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale.</p> <p>Il decreto contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre.</p> <p>L'Assemblea legislativa può approvare la legge solo dopo aver preventivamente acquisito il parere dei Consigli dei Comuni in cui l'esito del referendum è stato contrario alla fusione. I Consigli comunali si esprimono entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.</p>	<p><i>Art. 12, commi 2, 3 e 9-quinquies, legge regionale n. 24 del 1996</i></p>
<p><b>Quorum validità</b></p>	<p>Il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.</p>	<p><i>Art. 12, comma 9, legge regionale n. 24 del 1996</i></p>
<p><b>Adempimenti conseguenti all'esito referendum</b></p>	<p>A seguito dello svolgimento del referendum, la votazione finale da parte del Consiglio sul progetto di legge resta sospesa sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum. Il Consiglio regionale delibera definitivamente sul progetto di legge entro i successivi sessanta giorni. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale</p>	<p><i>Art. 13, commi 2 e 3, legge regionale n. 24 del 1996</i></p>

	della legge istitutiva di nuovi Comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, la Regione provvede secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Presidente (rimborso delle spese sostenute).	
<b>ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</b>		
<b>Iniziativa legislativa popolare</b> <i>Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale n. 13 del 2005)</i> <i>Legge regionale n. 34 del 1999</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Cinquemila elettori; ciascun Consiglio provinciale; uno o più Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.	<i>Art. 18, comma 1, Statuto; art. 1 legge regionale n. 34 del 1999</i>
<b>Casi di esclusione</b>	L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, né può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea legislativa.	<i>Art. 18, comma 4, Statuto</i>
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge popolare senza che l'Assemblea si sia pronunciata, lo stesso è posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile. L'Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi.	<i>Art. 18, comma 5, Statuto; art. 10, comma 4, legge regionale n. 34 del 1999</i>
<b>Petizioni e Istanze</b> <i>Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale n. 13 del 2005)</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Chiunque può rivolgere petizioni all'Assemblea legislativa per esporre comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.	<i>Art. 16, comma 1, Statuto</i>
<b>Destinatari e seguito</b>	Non disciplinato.	
<b>Casi di esclusione</b>	Non disciplinato.	
<b>Interrogazioni</b> <i>Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale n. 13 del 2005)</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Province, Comuni ed altri Enti locali, nonché enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentatività almeno provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta dandone contestualmente comunicazione all'Assemblea e allegandola agli atti della prima seduta successiva alla risposta medesima.	<i>Art. 16, comma 2, Statuto</i>
<b>Destinatari e seguito</b>	Non disciplinato.	

<b>Casi di esclusione</b>	Non disciplinato.	
---------------------------	-------------------	--

## RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI

### IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<p><b>Referendum abrogativo</b></p> <p><i>Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale n. 1 del 1963 come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, e successive modificazioni)</i></p> <p><i>Legge regionale n. 5 del 2003</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Quindicimila elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione, oppure almeno venticinque Consigli comunali che rappresentino almeno tre decimi della popolazione della Regione, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente. Possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo le leggi regionali ovvero singoli articoli di esse, o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.</p>	<p><i>Art. 12, secondo comma, Statuto speciale</i> <i>Articoli 2 e 3 legge regionale n. 5 del 2003</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	<p>Leggi regionali istitutive di tributi; leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio; leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive di tali norme; leggi istitutive di nuovi comuni o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni; leggi approvate ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto; leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione; leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del bilancio del Consiglio regionale.</p> <p>Trovano inoltre applicazione i principi e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla non ammissibilità del referendum abrogativo di leggi statali o regionali.</p>	<p><i>Art. 4 legge regionale n. 5 del 2003</i></p>
<b>Quorum validità</b>	<p>La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno il quaranta per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	<p><i>Art. 13 legge regionale n. 5 del 2003</i></p>
<p><b>Referendum propositivo</b></p> <p><i>Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale n. 1 del 1963 come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, e successive modificazioni)</i></p> <p><i>Legge regionale n. 5 del 2003</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Gli elettori titolari dell'iniziativa del referendum abrogativo possono, con le modalità e i limiti previsti</p>	<p><i>Art. 12, secondo comma, Statuto speciale</i></p>

	nel capo II, presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare.	Art. 23, comma 1, legge regionale n. 5 del 2003
<b>Casi di esclusione</b>	Limiti previsti nel capo II che prevedono le materie escluse (come referendum abrogativo).	Art. 23, comma 1, legge regionale n. 5 del 2003
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	Decorsi otto mesi dalla data della deliberazione di regolarità del referendum, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.	Art. 23, comma 2, legge regionale n. 5 del 2003
<b>Quorum validità</b>	L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il quaranta per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	Art. 23, comma 3, legge regionale n. 5 del 2003
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum.	Art. 23, comma 4, legge regionale n. 5 del 2003

### **Referendum consultivo facoltativo**

*Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale n. 1 del 1963 come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, e successive modificazioni)*

*Legge regionale n. 5 del 2003*

<b>Titolarietà iniziativa</b>	Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, ovvero, su proposta della Giunta regionale, prima dell'emanazione di provvedimenti di competenza della stessa, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.	Art. 12, secondo comma, Statuto speciale Art. 21, comma 1, legge regionale n. 5 del 2003
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Quorum validità</b>	L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il quaranta per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	Art. 21, comma-3 bis, legge regionale n. 5 del 2003
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	Il Presidente della Regione ordina la pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.	Art. 21, comma 4, legge regionale n. 5 del 2003

### **Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione della legge ai sensi dell'articolo 12, quarto e quinto comma, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia**

*Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale n. 1 del 1963 come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 e successive modificazioni)*

*Legge regionale n. 29 del 2001*

<b>Titolarietà iniziativa</b>	La legge regionale statutaria è sottoposta a referendum regionale qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione; un quinto dei componenti del Consiglio regionale.	Art. 12, quarto comma, Statuto speciale Art. 2, comma 2, legge regionale n. 29 del 2001
-------------------------------	---	--

	Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.	<i>Art. 12, quinto comma, Statuto speciale Art. 2, comma 2, legge regionale n. 29 del 2001</i>
<b>Titolarità iniziativa per la revisione dello statuto con legge costituzionale</b>	Per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori.	<i>Art. 63 Statuto</i>
<b>Svolgimento</b>	La richiesta di referendum deve contenere l'indicazione della legge regionale, approvata ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale, che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale nonché la data e il numero del Bollettino Ufficiale della Regione nel quale è stata pubblicata.  La richiesta deve pervenire alla Segreteria generale del Consiglio regionale entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 2.	<i>Art. 3 legge regionale n. 29 del 2001</i>
<b>Quorum validità</b>	La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.	<i>Art. 16 legge regionale n. 29 del 2001</i>
<b>Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione</b> <i>Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale n. 1 del 1963 come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, e successive modificazioni) Legge regionale n. 5 del 2003</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	L'istituzione di nuovi comuni, anche mediante fusione di più comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è esercitata: a) dai titolari dell'iniziativa legislativa; b) dai Consigli comunali che rappresentano le popolazioni interessate; c) da almeno il venti per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il quindici per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.	<i>Art. 7, primo comma, n. 3) Statuto  Art. 17, comma 5, legge regionale n. 5 del 2003</i>
<b>Svolgimento</b>	Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.	<i>Art. 17, comma 8-sexies, legge regionale n. 5 del 2003</i>
<b>Quorum validità</b>	Il quesito sottoposto al referendum è approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso di fusione tra due o più Comuni, qualora il	<i>Art. 19, comma 1, legge regionale n. 5 del 2003</i>

	Consiglio comunale abbia espresso parere contrario all'iniziativa, per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum è necessario altresì che in quel Comune la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi.	
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Resta fermo il diritto di iniziativa legislativa dei consiglieri regionali e degli altri soggetti legittimati.  L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio della predetta iniziativa legislativa.	<i>Art. 19, commi 2 e 3, legge regionale n. 5 del 2003</i>
<b>ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</b>		
<b>Iniziativa legislativa popolare</b> <i>Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale n. 1 del 1963 come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, e successive modificazioni)</i> <i>Legge regionale n. 5 del 2003</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	La proposta di legge di iniziativa popolare deve essere presentata al Presidente del Consiglio regionale corredata delle firme di almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia.	<i>Art. 27 dello Statuto, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2016</i>  <i>Art. 22, comma 1, legge regionale n. 5 del 2003 come modificato dalla legge regionale n. 15 del 2018</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	Entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di ammissibilità della proposta e di regolarità delle sottoscrizioni, il Presidente del Consiglio regionale assegna la proposta di legge d'iniziativa popolare alla competente Commissione, la quale è tenuta a esaminarla entro otto mesi dall'assegnazione.	<i>Art. 22, comma 3, legge regionale n. 5 del 2003</i>
<b>Petizioni e Istanze</b> <i>Art. 134 della Delib.C.R. 6-10-2005 Revisione organica del regolamento interno del Consiglio regionale</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Ogni cittadino italiano, nato o residente nella Regione, può inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.	<i>Art. 134, comma 1 della Delib.C.R. 6-10-2005</i>

<p><b>Destinatari e seguito</b></p>	<p>Le petizioni devono essere accompagnate dai certificati di nascita o di residenza e di cittadinanza italiana. Le firme dei sottoscrittori vanno apposte in calce al testo e, di queste, almeno una deve essere autenticata da un pubblico ufficiale competente. La documentazione non è necessaria se un Consigliere presenta la petizione alla Segreteria generale del Consiglio rendendosi garante dell'esistenza dei requisiti richiesti.</p>	<p><i>Art. 134, commi 2 e 3 della Delib.C.R. 6-10-2005</i></p>
<p><b>Casi di esclusione</b></p>	<p>Non previsti.</p>	



**RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI  
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

<b>LAZIO</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<p><b>Referendum abrogativo</b> <i>Statuto della Regione Lazio (legge regionale statutaria n. 1 del 2004)</i> <i>Legge regionale n. 4 del 2020</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Cinquantamila elettori; due consigli provinciali ovvero il consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma capitale e un consiglio provinciale con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio; dieci consigli comunali che abbiano iscritti, nel loro complesso, nelle liste elettorali non meno di cinquantamila elettori, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio, possono chiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto amministrativo generale regionale.</p>	<p><i>Art. 61 Statuto</i> <i>Art. 9 legge regionale n. 4 del 2020</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	<p>Il referendum abrogativo non può essere richiesto in ordine alle leggi di revisione statutaria, alle leggi di bilancio, alla legge di stabilità, al rendiconto generale, alle leggi tributarie, alle leggi che danno attuazione a intese con altre Regioni ovvero ad accordi con Stati o a intese con enti territoriali interni ad altri Stati.</p> <p>Non possono, inoltre, essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia vincolato da leggi costituzionali, dallo Statuto ovvero dalla normativa europea o nazionale, nonché le leggi istitutive di nuovi comuni o relative a mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni dei comuni.</p> <p>Non possono essere oggetto di referendum il regolamento dei lavori, il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti interni del Consiglio regionale. I regolamenti e gli atti amministrativi generali meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non è estesa anche alle relative disposizioni legislative. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate.</p> <p>Non può essere oggetto della richiesta di referendum un quesito che sia già stato sottoposto a referendum con esito negativo, se non sono trascorsi almeno tre anni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione relativo a tale esito.</p> <p>L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.</p>	<p><i>Art. 10 legge regionale n. 4 del 2020</i></p>

<b>Quorum validità</b>	La proposta oggetto di referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi espressi.	<i>Art. 17, comma 5, legge regionale n. 4 del 2020</i>
<b>Referendum propositivo</b> <i>Statuto della Regione Lazio (legge regionale statutaria n. 1 del 2004)</i> <i>Legge regionale n. 4 del 2020</i>		
<b>Titolarietà iniziativa</b>	Gli stessi soggetti previsti per il referendum abrogativo possono presentare una proposta di legge regionale eventualmente destinata ad essere oggetto di referendum propositivo.	<i>Art. 62 Statuto Art. 18, comma 1, legge regionale n. 4 del 2020</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Le proposte di legge non possono avere per oggetto gli stessi ambiti preclusi per il referendum abrogativo, né riprodurre sostanzialmente precedenti proposte che siano state sottoposte a referendum con esito sfavorevole, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei relativi risultati.	<i>Art. 18, comma 4, legge regionale n. 4 del 2020</i>
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	Il referendum propositivo è indetto dal Presidente della Regione, nel caso in cui il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta.	<i>Art. 22 legge regionale n. 4 del 2020</i>
<b>Quorum validità</b>	L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Art. 62, comma 3, Statuto</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito referendum</b>	Se l'esito del referendum è favorevole, il Consiglio regionale delibera sulle proposte di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.	<i>Art. 23 legge regionale n. 4 del 2020</i>
<b>Referendum consultivo facoltativo</b> <i>Statuto della Regione Lazio (legge regionale statutaria n. 1 del 2004)</i> <i>Legge regionale n. 4 del 2020</i>		
<b>Titolarietà iniziativa</b>	Il Consiglio regionale può deliberare, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, dello Statuto, lo svolgimento di referendum consultivi delle popolazioni interessate in ordine a provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, incluse le iniziative regionali di proposizione di leggi statali, con deliberazione approvata a maggioranza qualificata.	<i>Art. 64 Statuto Art. 24, comma 1, legge regionale n. 4 del 2020</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Quorum validità</b>	L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Art. 25, comma 3, legge regionale n. 4 del 2020</i>

<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	Non disciplinato.	
<b>Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione</b> <i>Statuto della Regione Lazio (legge regionale statutaria n. 1 del 2004)</i> <i>Legge regionale n. 8 del 2004</i>		
<b>Titolarietà iniziativa</b>	Un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale, può richiedere il referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di revisione dello statuto.	<i>Art. 2, comma 2, legge regionale n. 8 del 2004</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Svolgimento</b>	Non disciplinato.	
<b>Quorum validità</b>	Maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Art. 14 legge regionale n. 8 del 2004</i>
<b>Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione</b> <i>Statuto della Regione Lazio (legge regionale statutaria n. 1 del 2004)</i> <i>Legge regionale n. 30 del 1996</i> <i>Legge regionale n. 19 del 1980</i>		
<b>Titolarietà iniziativa</b>	<p>Per l'istituzione di nuovi comuni, la modifica delle circoscrizioni territoriali e delle denominazioni dei comuni, l'iniziativa legislativa compete ai soggetti di cui all'articolo 28 dello Statuto regionale (alla Giunta regionale, a ciascun consigliere regionale, a ciascun consiglio provinciale, ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque, che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila, nonché al Consiglio delle autonomie locali relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione e alla revisione dello Statuto).</p> <p>Il singolo comune, ovvero i comuni o gli elettori della Regione che non raggiungono il numero sufficiente per acquisire la titolarità del potere di iniziativa legislativa, da esercitarsi in conformità alla legge regionale 17 giugno 1980, n. 63, possono presentare la propria richiesta alla Giunta regionale che, previa verifica di conformità al programma regionale di cui all'articolo 7, sottopone al Consiglio regionale la corrispondente proposta di legge o respinge la richiesta entro novanta giorni.</p> <p>La proposta di legge relativa all'istituzione di un nuovo comune o alla modifica della circoscrizione territoriale di comuni deve essere accompagnata, a cura dei soggetti proponenti, da una relazione illustrativa.</p>	<i>Art. 64, comma 2, Statuto</i> <i>Art. 9, commi 1, 2 e 3, legge regionale n. 30 del 1996</i>

<b>Casi di esclusione</b>	Salvi i casi di fusione di più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti o la cui costituzione comporti che altri comuni scendano al di sotto di tale limite. Per l'istituzione di nuovi comuni e per la riduzione territoriale di comuni già esistenti è, altresì, necessario che gli stessi abbiano i mezzi finanziari sufficienti ad assicurare i pubblici servizi e il pareggio dei rispettivi bilanci.	<i>Art. 3, comma 2, legge regionale n. 30 del 1996</i>
<b>Svolgimento</b>	Nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale relativa all'indizione del referendum abbia previsto che le popolazioni interessate alla consultazione debbano essere sentite separatamente sullo stesso quesito, l'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum provvede con distinte procedure e con distinti verbali alle operazioni indicate nell'articolo precedente.	<i>Art. 8 legge regionale n. 19 del 1980</i>
<b>Quorum validità</b>	Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto qualora la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole ad esso.	<i>Art. 7, comma 3, legge regionale n. 19 del 1980 come modificato dalla legge regionale n. 7 del 2014</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito referendum</b>	Il Consiglio regionale delibera relativamente alla proposta di legge sottoposta a referendum entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum stesso.	<i>Art. 10 legge regionale n. 19 del 1980</i>

## ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

### Iniziativa legislativa popolare *Statuto della Regione Lazio (legge regionale statutaria n. 1 del 2004)* *Legge regionale n. 4 del 2020*

<b>Titolarità iniziativa</b>	L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, dello Statuto, appartiene al consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma capitale, a ciascun consiglio provinciale, ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque, che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila.	<i>Art. 37 Statuto Art. 2 legge regionale n. 4 del 2020</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	Entro sessanta giorni dal deposito delle proposte di legge l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale procede alla verifica della regolarità formale. A seguito della verifica il Presidente del Consiglio regionale assegna la proposta di legge alla commissione consiliare competente. Il Presidente iscrive la proposta di legge all'ordine del giorno dell'Aula che la discute con precedenza, secondo quanto stabilito dal regolamento dei lavori del Consiglio. Le proposte d'iniziativa popolare e quelle dei consigli degli enti locali di cui all' articolo 37 dello Statuto sono in ogni caso discusse dal Consiglio regionale, che deve deliberare entro sei mesi	<i>Art. 8 legge regionale n. 4 del 2020</i>

	dall'assegnazione alla commissione consiliare competente.	
<b>Petizioni e Istanze</b> <i>Statuto della Regione Lazio (legge regionale statutaria n. 1 del 2004)</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.</p> <p>Le assemblee elettive dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze.</p> <p>Il Consiglio esamina le petizioni e i voti con le modalità indicate dal regolamento dei lavori.</p>	<i>Art. 65 Statuto</i>
<b>Destinatari e seguito</b>	Non disciplinato.	
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Interrogazioni</b>		
Non previste		

**RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI  
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

<b>LIGURIA</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<p><b>Referendum abrogativo</b> <i>Statuto della Regione Liguria (legge regionale statutaria n. 1 del 2005)</i> <i>Legge regionale n. 12 del 2020</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Il diritto di promuovere referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un atto amministrativo di carattere generale spetta ad almeno il 3,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali.	<i>Art. 8, comma 1, Statuto</i> <i>Art. 17 legge regionale n. 12 del 2020</i>
<b>Casi di esclusione</b>	I referendum non sono ammessi nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, status dei consiglieri regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi e intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie, oltre che sulle disposizioni statutarie.	<i>Art. 10, comma 2, Statuto</i> <i>Art. 18, comma 2, legge regionale n. 12 del 2020</i>
<b>Quorum validità</b>	La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Art. 8, comma 2, Statuto</i> <i>Art. 33, comma 2, legge regionale n. 12 del 2020</i>
<p><b>Referendum propositivo</b> Non previsto</p>		
<p><b>Referendum consultivo facoltativo</b> <i>Statuto della Regione Liguria (legge regionale statutaria n. 1 del 2005 e successive modificazioni)</i> <i>Legge regionale n. 12 del 2020</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Qualora l'Assemblea Legislativa ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate in merito a un progetto di legge o di provvedimento di competenza consiliare, prima di procedere alla sua approvazione, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall' articolo 9, commi 1 e 2, dello Statuto. La relativa richiesta può essere presentata al Presidente dell'Assemblea Legislativa da un terzo dei componenti dell'Assemblea o dalla Commissione alla quale il progetto è assegnato per l'esame in sede referente o da almeno quindicimila elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione.	<i>Art. 9, commi 1 e 2, Statuto, modificato dall'art. 4, comma 1, legge regionale statutaria n. 1 del 2007</i>  <i>Art. 38 legge regionale n. 12 del 2020</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non possono essere sottoposte al referendum consultivo facoltativo le disposizioni statutarie e i	<i>Art. 39 legge regionale. n. 12 del 2020</i>

	progetti in materia di ordinamento degli organi e degli uffici regionali, status dei consiglieri regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi e intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie.	
<b>Quorum validità</b>	Si intende che il parere popolare sul progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo sia favorevole quando abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.	<i>Art. 38, comma 7, legge regionale n. 12 del 2020</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	Il Presidente della Giunta regionale non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'Ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale delibera sul progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei risultati dello stesso.	<i>Art. 38, commi 8 e 9, legge regionale n. 12 del 2020</i>
<b>Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione</b> <i>Statuto della Regione Liguria (legge regionale statutaria n. 1 del 2005 e successive modificazioni)</i> <i>Legge regionale n. 12 del 2020</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti dell'Assemblea, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione legislativa di approvazione della legge regionale di modificazione statutaria, possono richiedere che la stessa sia sottoposta a referendum popolare.	<i>Art. 76, comma 4, Statuto, modificato dall'art. 4, comma 1, legge regionale statutaria n. 1 del 2007</i>  <i>Art. 40 legge regionale statutaria n. 1 del 2007</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Svolgimento</b>	<p>Il referendum deve svolgersi entro sei mesi dalla richiesta. Nel caso in cui il Governo abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, il referendum ha luogo successivamente alla decisione del Giudice costituzionale.</p> <p>L'Ufficio di Presidenza, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al presente Capo, delibera l'effettuazione del referendum non oltre trenta giorni dal deposito della richiesta referendaria.</p> <p>Il Presidente della Giunta, sentita la Giunta regionale, indice il referendum con proprio decreto, entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, fissando la data in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo al decreto di indizione. Nel caso in cui, prima del decreto di indizione, venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale altra deliberazione statutaria, l'indizione può essere ritardata oltre i termini previsti, fino a un massimo di sei mesi, affinché il referendum eventualmente richiesto sulla successiva deliberazione possa svolgersi contestualmente al referendum già richiesto.</p>	<i>Art. 76, comma 5, Statuto</i>  <i>Articoli 39 e 44, commi 1 e 2, legge regionale n. 12 del 2020</i>

<b>Quorum validità</b>	La deliberazione statutaria sottoposta a referendum è approvata qualora abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi e viene, quindi, promulgata.	<i>Art. 76, comma 4, Statuto</i> <i>Art. 44, comma 3, legge regionale n. 12 del 2020</i>
<b>Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione</b> <i>Statuto della Regione Liguria (legge regionale statutaria n. 1 del 2005)</i> <i>Legge regionale n. 12 del 2020</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Sono sempre sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge e le istanze concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, nonché i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.</p> <p>Gli stessi soggetti titolari del diritto di iniziativa, ovvero almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione; almeno dieci Comuni; uno o più Comuni che rappresentino anche complessivamente almeno cinquantamila abitanti; una o più Province; la Città metropolitana, possono presentare una proposta di legge al Presidente dell'Assemblea Legislativa.</p> <p>I Consigli comunali o il venti per cento degli elettori residenti in un Comune che non siano in grado di attivare l'iniziativa legislativa possono presentare apposita istanza al Presidente dell'Assemblea Legislativa affinché venga attivato il necessario procedimento.</p>	<p><i>Art. 9, terzo comma, Statuto</i></p> <p><i>Art. 48 legge regionale n. 12 del 2020</i></p> <p><i>Art. 50, comma 1, legge regionale n. 12 del 2020</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	<p>L'istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali possono riguardare esclusivamente territori contigui appartenenti alla stessa Provincia o Città metropolitana e devono rispondere a esigenze di un più razionale assetto del territorio, nonché di una più funzionale ed economica organizzazione, gestione e utilizzazione dei servizi.</p> <p>Si può procedere al mutamento della denominazione del Comune quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, ovvero quando vi sia modificazione della circoscrizione comunale. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi.</p> <p>Non si può costituire un Comune o Comuni autonomi di una o più frazioni, borgate o parti del territorio di uno stesso Comune o di Comuni distinti, se il Comune non ha una popolazione superiore a diecimila abitanti e se la sua costituzione comporta che altri Comuni scendano al di sotto di tale limite.</p>	<p><i>Art. 49, commi 2, 3 e 6, legge regionale n. 12 del 2020</i></p>
<b>Svolgimento</b>	<p>Entro sette giorni dal ricevimento, il Presidente dell'Assemblea Legislativa trasmette le iniziative legislative o le istanze ai Comuni interessati per la formulazione, nei successivi trenta giorni, di un parere obbligatorio da parte dei rispettivi Consigli.</p> <p>L'Assemblea Legislativa delibera sulla proponibilità dell'iniziativa legislativa o sull'accogliibilità dell'istanza in base all'istruttoria svolta dalla Commissione competente e, in caso affermativo, delibera l'effettuazione del referendum consultivo</p>	<p><i>Art. 51, commi 1 e 3, legge regionale n. 12 del 2020</i></p>



	obbligatorio previsto dall' articolo 9 dello Statuto; inoltre, affida alla Giunta regionale, nel caso di presentazione di istanza, l'incarico di elaborare, entro trenta giorni, il conseguente disegno di legge. Nel caso di presentazione di iniziativa legislativa, quest'ultima, allegata dalla Commissione allo schema di deliberazione, resta giacente presso l'Assemblea Legislativa fino alla conclusione delle procedure referendarie.	
<b>Quorum validità</b>	Il quesito sottoposto a referendum è accolto quando in ciascuno dei Comuni interessati abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto al e la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in ciascuno degli stessi sia favorevole. I risultati del referendum sono indicati sia come esito complessivo sia come esiti distinti per ciascun Comune.	<i>Art. 52, comma 1, legge regionale n. 12 del 2020</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	L'Assemblea Legislativa delibera relativamente alla legge istitutiva di nuovo Comune o modificativa delle circoscrizioni o denominazioni comunali entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.	<i>Art. 53, legge regionale n. 12 del 2020</i>
<b>ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</b>		
<p><b>Iniziativa legislativa popolare</b>  <i>Statuto della Regione Liguria (legge regionale statutaria n. 1 del 2005 e successive modificazioni)</i>  <i>Legge regionale statutaria n. 1 del 2007</i>  <i>Legge regionale n. 12 del 2020</i></p>		
<b>Titolarietà iniziativa</b>	L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi regionali si esercita con la presentazione di proposte redatte in articoli da parte di almeno cinquemila elettori della Regione. Inoltre, possono esercitarla almeno dieci Comuni o da parte di uno o più Comuni che rappresentino almeno cinquantamila abitanti; una o più Province; la Città metropolitana.	<i>Art. 7 Statuto</i> <i>Art. 1, comma 1, legge regionale n. 12 del 2020</i>
<b>Casi di esclusione</b>	L'iniziativa popolare non è ammessa nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, status dei consiglieri regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi e intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie.	<i>Art. 10, comma 1, Statuto, modificato dall'art. 1, legge regionale statutaria n. 1 del 2007</i>  <i>Art. 2 legge regionale n. 12 del 2020</i>
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	L'Assemblea delibera in via definitiva sulle iniziative popolari entro un anno dalla loro presentazione.	<i>Art. 7, comma 2, Statuto, modificato dall'art. 4, comma 1, legge regionale statutaria n. 1 del 2007</i> <i>Art. 5, comma 2, legge regionale n. 12 del 2020</i>

## **Petizioni e Istanze**

*Statuto della Regione Liguria (legge regionale statutaria n. 1 del 2005 e successive modificazioni)*

*Legge regionale statutaria n. 1 del 2007*

*Regolamento interno del Consiglio regionale – Delib.C.R. 9 giugno 2006, n. 18 e successive modificazioni*

<b>Titolarità iniziativa</b>	I cittadini residenti in Liguria possono rivolgere petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. Gli enti locali e le organizzazioni sociali possono sottoporre alla Regione istanze per chiedere provvedimenti o per prospettare esigenze di interesse generale.	<i>Art. 12, commi 1 e 2, Statuto</i>
<b>Destinatari e seguito</b>	<p>Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta regionale o al Presidente dell'Assemblea legislativa.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea legislativa, che ne verifica l'ammissibilità e può accertarne se necessario l'autenticità e provenienza, ne dà comunicazione all'Assemblea e le trasmette alla Commissione competente.</p> <p>Le petizioni o le istanze che hanno attinenza con progetti di legge già assegnati vengono discussi dalle Commissioni congiuntamente ai progetti stessi.</p> <p>Sulle altre petizioni o istanze le Commissioni presentano al Consiglio una relazione.</p> <p>Il Presidente del Consiglio dà comunicazione agli interessati dell'esito della petizione o istanza.</p>	<p><i>Art. 12, comma 3, Statuto, modificato dall'art. 4, comma 1, legge regionale statutaria n. 1 del 2007</i></p> <p><i>Art. 112 Regolamento</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie o delegate della Regione.	<i>Art. 12, comma 4, Statuto</i>

## **Interrogazioni**

Non previste

**RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI  
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

<b>LOMBARDIA</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<p><b>Referendum abrogativo</b> <i>Statuto della Regione Lombardia (legge regionale statutaria n. 1 del 2008)</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto generale della Regione, quando la relativa richiesta rechi le firme autenticate di almeno trecentomila elettori del Consiglio regionale, o sia proposta da almeno quattro consigli provinciali o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione, o centocinquanta consigli comunali quale che sia il numero di abitanti da essi rappresentati.	<i>Art. 51, comma 1, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di norme in materia statutaria, elettorale, finanziaria, tributaria, di bilancio, di ratifica di accordi con Stato esteri e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato o con altre Regioni ed inoltre per l'abrogazione dei regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato delegati.	<i>Art. 51, commi 3 e 4, Statuto</i>
<b>Quorum validità</b>	La proposta sottoposta a referendum è approvata se al voto partecipano almeno due quinti del corpo elettorale ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Art. 51, comma 6, Statuto</i>
<p><b>Referendum propositivo</b> Non previsto</p>		
<p><b>Referendum consultivo facoltativo</b> <i>Statuto della Regione Lombardia (legge regionale statutaria n. 1 del 2008)</i> <i>Legge regionale n. 34 del 1983 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Deliberazione del Consiglio regionale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, per questioni di interesse regionale, o su provvedimenti che interessano popolazioni determinate.	<i>Art. 52 Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Quorum validità</b>	Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel titolo I, che riguardano il referendum abrogativo, con esclusione dell'articolo 10, commi 2 e 3.  La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli	<i>Art. 26, comma 2, legge regionale n. 34 del 1983, comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), legge regionale n. 15 del 2017</i>

	aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	Art. 17, comma 6, legge regionale n. 34 del 1983
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall'ufficio centrale per il referendum, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.	Art. 30 legge regionale n. 34 del 1983, comma sostituito dall'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 8 del 2001
<b>Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione</b> <i>Statuto della Regione Lombardia (legge regionale statutaria n. 1 del 2008)</i> <i>Legge regionale n. 31 del 2007</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Lo Statuto è sottoposto a referendum qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma 3, ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori del Consiglio regionale; un quinto dei componenti del Consiglio.	Art. 64, comma 4, Statuto Art. 2, comma 2, e 5 legge regionale n. 31 del 2007
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Svolgimento</b>	Se l'Ufficio di Presidenza dichiara la regolarità della richiesta di referendum, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di accertamento della regolarità della richiesta referendaria, provvede con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione ad indire il referendum, fissandone, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, la data di svolgimento in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto personale, eguale, libero e segreto.	Articoli 11 e 15 legge regionale n. 31 del 2007
<b>Quorum validità</b>	Per la validità della consultazione referendaria non è richiesta la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto. Lo Statuto sottoposto a referendum è promulgato e pubblicato se approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi.	Art. 64, comma 4, Statuto Art. 16 legge regionale n. 31 del 2007
<b>Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione</b> <i>Statuto della Regione Lombardia (legge regionale statutaria n. 1 del 2008)</i> <i>Legge regionale n. 29 del 2006 e successive modificazioni</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, è esercitata, ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto (da almeno cinquemila elettori, da ciascun consigliere regionale, dal Presidente della Giunta regionale, dal Consiglio delle autonomie locali, da ciascun consiglio provinciale e dai consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori).	Art. 53 Statuto Art. 7, comma 1, legge regionale n. 29 del 2006

	L'iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale può essere promossa anche previa richiesta dei comuni interessati, attivata a seguito dell'esito del confronto preliminare per l'acquisizione delle eventuali osservazioni delle popolazioni interessate e della successiva consultazione referendaria.	<i>Art. 7, comma 3, e articoli 7-bis e 7-ter legge regionale n. 29 del 2006, articoli aggiunti dall'art. 1, comma 1, lett. a), legge regionale n. 17 del 2017</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Svolgimento</b>	<p>I consigli comunali, all'esito della consultazione, possono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale che entro novanta giorni trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>Ove i comuni interessati non abbiano svolto la consultazione referendaria, il Presidente del Consiglio regionale trasmette loro il progetto di legge per acquisirne il parere di merito, da rendere entro trenta giorni, trascorsi i quali si intendono favorevoli.</p> <p>A seguito della presentazione del progetto di legge, il Consiglio regionale delibera, su proposta della commissione consiliare competente, in merito alla possibilità di assumere i referendum consultivi effettuati dai comuni interessati, anche al fine del contenimento della spesa pubblica. In tal caso delibera la non effettuazione del referendum regionale.</p> <p>In caso contrario, l'effettuazione del referendum, è deliberata, su proposta della commissione consiliare competente, dal Consiglio regionale entro il 31 maggio di ogni anno.</p>	<p><i>Articoli 7-sexies e 7-septies, legge regionale n. 29 del 2006</i></p> <p><i>Art. 8 legge regionale n. 29 del 2006</i></p> <p><i>Art. 9 legge regionale n. 29 del 2006, modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, lett. a), legge regionale n. 1 del 2017</i></p> <p><i>Art. 9 ter, comma 1, legge regionale n. 29 del 2006, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), legge regionale n. 17 del 2017</i></p>
<b>Quorum validità</b>	I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata. La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi.	<i>Art. 9 ter, commi 5 e 6, legge regionale n. 29 del 2006, articoli aggiunti dall'art. 1, comma 1, lett. a), legge regionale n. 17 del 2017</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	Il Consiglio regionale delibera in modo da consentire, in caso di approvazione, l'entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo comune il 1° gennaio dell'anno successivo.	<i>Art. 10 legge regionale n. 29 del 2006, sostituito dalla legge regionale n. 17 del 2017</i>
<b>ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</b>		
<p><b>Iniziativa legislativa popolare</b>  <i>Statuto della Regione Lombardia (legge regionale statutaria n. 1 del 2008)</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ad almeno cinquemila elettori, a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali, a ciascun consiglio provinciale e i consigli comunali in	<i>Art.50, comma 1, Statuto</i>



**RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI  
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

<b>MARCHE</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<p><b>Referendum abrogativo</b>  <i>Statuto della Regione Marche (legge regionale statutaria n. 1 del 2005 e successive modificazioni)</i>  <i>Legge regionale n. 18 del 1980 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale, quando lo richiedono ventimila elettori; due consigli provinciali; venti consigli comunali; tanti consigli comunali che rappresentano almeno un quinto della popolazione regionale.</p>	<p><i>Art. 42, comma 2, Statuto</i></p> <p><i>Art. 1 legge regionale n. 18 del 1980 come sostituito dall'art. 1, comma 1, legge regionale n. 37 del 2019</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	<p>Non sono soggetti a referendum abrogativo le norme dello Statuto, le disposizioni di rilievo statutario, le leggi riguardanti il bilancio e i tributi, le disposizioni o gli atti che costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o comunitari della Regione.</p> <p>Il referendum abrogativo di atti amministrativi ha per oggetto esclusivamente atti di programmazione generale della Regione.</p> <p>Inoltre, il referendum non è proponibile per i regolamenti interni del Consiglio regionale e in generale per gli atti interni degli organi e degli uffici regionali e per gli atti meramente esecutivi di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione.</p> <p>Non può infine essere proposto referendum abrogativo di norme regolamentari puramente esecutive di norme legislative quando la proposta di referendum non concerne anche le norme legislative stesse.</p>	<p><i>Art. 43 Statuto, come modificato dall'art. 6, comma 2, legge regionale statutaria n. 2 del 2008</i></p> <p><i>Art. 2, comma 2, legge regionale n. 18 del 1980</i></p>
<b>Quorum validità</b>	<p>Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	<p><i>Art. 42, comma 5, Statuto</i></p> <p><i>Art. 15, comma 3, legge regionale n. 18 del 1980</i></p>
<p><b>Referendum propositivo</b> Non previsto</p>		
<p><b>Referendum consultivo facoltativo</b>  <i>Statuto della Regione Marche (legge regionale statutaria n. 1 del 2005 e successive modificazioni)</i>  <i>Legge regionale 18 del 1980 e successive modificazioni</i></p>		

<b>Titolarità iniziativa</b>	Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale può indire, a maggioranza dei due terzi dei componenti, referendum consultivi su questioni di carattere generale di competenza regionale.	<i>Art. 44, comma 2, Statuto, comma così modificato per effetto dell'art. 6, comma 1, legge regionale statutaria n. 2 del 2008</i> <i>Art. 20, comma 1, legge regionale n.18 del 1980, modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1, legge regionale n. 37 del 2019</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Quorum validità</b>	Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Art. 21 che richiama l'art. 15, legge regionale n.18 del 1980</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	Il presidente della Giunta, non appena ricevuto il verbale delle operazioni elettorali trasmesso dal segretario dell'ufficio centrale regionale, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.	<i>Art. 21, comma 2, legge regionale n. 18 del 1980</i>
<b>Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione</b> <i>Statuto della Regione Marche (legge regionale statutaria n. 1 del 2005)</i> <i>Legge regionale n. 28 del 2002</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	La legge regionale disciplina, nel rispetto delle norme costituzionali, lo svolgimento del referendum popolare sullo Statuto regionale e sulle leggi di modifica statutaria e stabilisce altresì le modalità della loro promulgazione e pubblicazione.  Almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale, possono chiedere che si proceda a referendum popolare, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di revisione statutaria.	<i>Art. 57 Statuto</i>  <i>Art. 2, comma 2, legge regionale n. 28 del 2002</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Svolgimento</b>	Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. La votazione si svolge in una sola giornata.	<i>Art. 14 legge regionale n. 28 del 2002</i>
<b>Quorum validità</b>	Maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Articoli 15 e 16 legge regionale n. 28 del 2002</i>
<b>Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione</b> <i>Statuto della Regione Marche (legge regionale statutaria n. 1 del 2005 e successive modificazioni)</i> <i>Legge regionale n.18 del 1980</i> <i>Legge regionale n. 10 del 1995</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate. La maggioranza degli elettori residenti in Comuni, frazioni o borgate interessati nonché, ciascun consiglio comunale, possono fare richiesta alla	<i>Art. 44, comma 1, Statuto, come modificato dall'art. 6, comma 1, legge regionale statutaria n. 2 del 2008</i>



	Giunta regionale affinché promuova la procedura per la presentazione di una propria proposta di legge.  Almeno un decimo degli aventi diritto al voto in caso di fusione per incorporazione	<i>Art. 20, comma 3, legge regionale n.18 del 1980</i>  <i>Art. 8-bis, legge regionale n. 10 del 1995</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.	<i>Art. 2, comma 2, legge regionale n. 10 del 1995</i>
<b>Svolgimento</b>	Si applicano le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, in quanto compatibili.	<i>Art. 21 legge regionale n. 18 del 1980</i>
<b>Quorum validità</b>	Il referendum consultivo sulla proposta di legge per l'istituzione di nuovi Comuni, mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato. La proposta sottoposta a referendum è approvata se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, conteggiati con scrutini separati per ciascun Comune.	<i>Articoli 8-bis, comma 5 e 10, comma 4, legge regionale n. 10 del 1995</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	Il presidente della Giunta, non appena ricevuto il verbale delle operazioni elettorali trasmesso dal segretario dell'ufficio centrale regionale, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.	<i>Art. 21, comma 2, legge regionale n. 18 del 1980</i>

## ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

**Iniziativa legislativa popolare**  
*Statuto della Regione Marche (legge regionale statutaria n. 1 del 2005 e successive modificazioni)*  
*Legge regionale n. 23 del 1974*  
*Legge regionale n. 10 del 1995*

<b>Titolarità iniziativa</b>	L'iniziativa legislativa popolare, in attuazione dell'art. 44 dello Statuto regionale, è esercitata da almeno cinquemila cittadini, elettori del Consiglio regionale al momento della sottoscrizione. Inoltre, è esercitata dalle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti e autonomi; da ciascun Consiglio provinciale; da almeno cinque consigli comunali. Nel caso in cui l'iniziativa legislativa sia esercitata dalle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti e autonomi la proposta di legge deve essere sottoscritta da almeno cinquemila cittadini, elettori del Consiglio regionale al momento della sottoscrizione.	<i>Art. 44 Statuto</i>  <i>Art. 1, legge regionale n. 23 del 1974 e articoli 9 e 10 legge regionale n. 10 del 1995</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	Dichiarata ammissibile la proposta, il Presidente del Consiglio regionale la trasmette entro dieci giorni alla commissione consiliare competente per materia. La proposta è portata in discussione	<i>Art. 9 legge regionale n. 23 del 1974</i>

	<p>in aula nel testo redatto dai proponenti unitamente agli eventuali emendamenti approvati dalla commissione.</p> <p>Il regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa prevede i modi ed i termini per l'esame delle proposte di iniziativa popolare.</p>	<p><i>Art. 30, comma 3, Statuto, comma modificato per effetto dell'art. 6, comma 2, legge regionale n. 2 del 2008</i></p>
<p><b>Petizioni e Istanze</b></p> <p><i>Statuto della Regione Marche (legge regionale statutaria n. 1 del 2005 e successive modificazioni)</i></p> <p><i>Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea Legislativa Regionale – Delib. Ass. Legisl. 4 luglio 2017, n. 56 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Le cittadine, i cittadini e i residenti nella Regione, gli enti e le associazioni possono inviare petizioni al Consiglio - Assemblea legislativa regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. Il regolamento interno del Consiglio – Assemblea legislativa prevede le modalità per il loro esame.</p>	<p><i>Art. 41 Statuto, come modificato dall'art. 6, comma 1, legge regionale statutaria n. 2 del 2008</i></p>
<b>Destinatari e seguito</b>	<p>Le petizioni di cui all'articolo 41 dello Statuto devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea, il quale le trasmette alla Commissione competente in materia.</p> <p>La Commissione, qualora abbia già all'esame atti sullo stesso argomento, discute la petizione congiuntamente agli atti stessi e, comunque, ove non decida per l'archiviazione della petizione, formula le proprie osservazioni in merito approvando un'apposita relazione da sottoporre alla discussione in Assemblea.</p> <p>Se la petizione è stata presentata da almeno tremila sottoscrittori, qualora la Commissione abbia deciso per l'archiviazione o siano decorsi novanta giorni dalla data di assegnazione senza che la Commissione stessa l'abbia esaminata, su richiesta del primo firmatario, il Presidente della Commissione iscrive la petizione all'ordine del giorno per l'esame.</p> <p>Decorsi ulteriori trenta giorni senza che la Commissione abbia presentato la propria relazione, la petizione può essere comunque iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea su deliberazione della Conferenza dei presidenti dei gruppi e ne viene data comunicazione al primo firmatario.</p>	<p><i>Art. 123 Regolamento</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<p><b>Interrogazioni</b></p> <p>Non previste</p>		

**RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI  
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

<b>MOLISE</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<b>Referendum abrogativo</b> <i>Statuto della Regione Molise (legge regionale n. 10 del 2014)</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	È indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un regolamento, quando ne fanno richiesta almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione; i consigli provinciali; un minimo di quindici consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione.	<i>Art. 12, comma 1, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non è ammesso referendum per l'abrogazione dello Statuto e dei regolamenti interni del Consiglio regionale; delle leggi di bilancio e delle leggi tributarie; delle leggi che regolano il funzionamento degli organi della Regione, di cui all'articolo 121, primo comma, della Costituzione, e della Consulta statutaria; degli atti legislativi e regolamentari di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie; degli atti legislativi di approvazione di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altri Stati; dei regolamenti delegati dallo Stato; di un regolamento meramente esecutivo di una legge, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.	<i>Art. 12, comma 2, Statuto</i>
<b>Quorum validità</b>	La proposta referendaria è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Art. 12, comma 5, Statuto</i>
<b>Referendum propositivo</b> Non previsto		
<b>Referendum consultivo facoltativo</b> <i>Statuto della Regione Molise (legge regionale n. 10 del 2014)</i> <i>Legge regionale n. 35 del 1975</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi della popolazione dell'intero territorio regionale o di parte di esso, su questioni di particolare interesse, su proposta di uno o più consiglieri, o della giunta regionale.	<i>Art. 13, comma 1, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	

<b>Quorum validità</b>	Quando alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il quesito sottoposto a referendum è proclamato accolto se il numero dei voti affermativi è superiore a quello dei voti negativi, nel caso contrario è proclamato respinto. Qualora al referendum non partecipi la maggioranza degli aventi diritto, l'obbligo della consultazione delle popolazioni interessate si intende assolto.	<i>Art. 24 legge regionale n. 35 del 1975 che richiama l'art. 14 della medesima legge</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	<p>Il Consiglio regionale delibera sulla questione oggetto del referendum tenendo conto delle indicazioni scaturite dalla consultazione.</p> <p>Il verbale delle operazioni di voto, trasmesso al Presidente del Consiglio, è dal Presidente medesimo comunicato all'assemblea nella prima seduta.</p> <p>Entro sessanta giorni da tale comunicazione, se l'esito del referendum è stato favorevole e concerne l'oggetto di una proposta di legge già presentata, la proposta medesima è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.</p> <p>Qualora invece non vi sia una proposta di legge già presentata, la Giunta regionale è tenuta a presentarla entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, salvo che entro lo stesso termine non vi abbia provveduto un componente del Consiglio.</p> <p>Se l'esito del referendum è stato sfavorevole e vi sia una proposta di legge già presentata questa segue il normale corso; ove non sia stata già presentata, può essere presentata una proposta di legge su iniziativa consiliare o della Giunta.</p>	<p><i>Art. 13, comma 2, Statuto</i></p> <p><i>Art. 28, legge regionale n. 35 del 1975</i></p>
<b>Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione</b> <i>Legge regionale n. 36 del 2005</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Il Presidente della Giunta regionale provvede all'immediata pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della data della seconda approvazione e con l'espresso avvertimento che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda a referendum popolare.	<i>Articoli 2, comma 2, legge regionale n. 36 del 2005</i>
<b>Svolgimento</b>		<i>Art. 14 legge regionale n. 36 del 2005</i>
<b>Quorum validità</b>	La maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Art. 16 legge regionale n. 36 del 2005</i>
<b>Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione</b> <i>Statuto della Regione Molise (legge regionale n. 10 del 2014)</i> <i>Legge regionale n. 35 del 1975 e successive modificazioni</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Spetta al Consiglio regionale istituire con legge, sentite le popolazioni interessate, nuovi Comuni e	<i>Art. 16, secondo comma, lettera g), Statuto</i>

	<p>modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti.</p>	<p><i>Art. 1 legge regionale n. 35 del 1975</i></p>
<p><b>Casi di esclusione</b></p>	<p>Non è ammessa l'elezione a Comune autonomo di frazioni di un Comune o di frazioni appartenenti a più Comuni, ricadenti nella stessa Provincia, singole o raggruppate, qualora la popolazione di esse, come pure la popolazione della restante parte del territorio, non abbia una consistenza di almeno ottocento abitanti e qualora l'erigendo Comune, come la restante parte, non abbiano mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e non siano in condizione di assicurare il pareggio del bilancio.</p> <p>Inoltre, non si dà luogo a referendum consultivo sulle richieste, avanzate dai Comuni a mezzo di delibera motivata, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla dislocazione della sede municipale, ove ricorrano ragioni topografiche ed economiche; - al mutamento delle denominazioni delle frazioni e delle borgate, per ragioni toponomastiche, storiche o turistiche;</li> <li>- alla delimitazione ed alla modificazione territoriale delle frazioni, specie in rapporto ad una migliore cura degli interessi locali;</li> <li>- sulle richieste di modifica dei confini circoscrizionali tra due o più Comuni, qualora il Comune cedente territorio abbia popolazione residente inferiore a 3000 unità e il mutamento della circoscrizione riguardi limitate porzioni di territorio prive di residenti o con un numero limitato di residenti non superiore al cinque per cento rispetto al totale della popolazione comunale avente diritto al voto e la maggioranza di essi abbia già manifestato, alle rispettive amministrazioni comunali, il suo interesse diretto e motivato alla variazione territoriale trovando piena adesione in specifiche deliberazioni dei competenti consigli comunali.</li> </ul> <p>Spetta al Presidente della Giunta regionale esaminare le deliberazioni dei Comuni e, verificato che ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti, trasmettere proposta di legge al Consiglio regionale entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta ricezione delle deliberazioni comunali. Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di legge regionale entro quarantacinque giorni.</p>	<p><i>Art. 19 legge regionale n. 35 del 1975</i></p> <p><i>Art. 23 legge regionale n. 35 del 1975, articolo così sostituito dall'art. 21, comma 1, lettera d), legge regionale n. 4 del 2016</i></p>
<p><b>Svolgimento</b></p>	<p>La proposta di legge, previo esame della Commissione consiliare competente sulla sussistenza dei requisiti delle condizioni richiesti dalla presente legge e, per quanto in essa non previsto ed in quanto applicabili, dalle norme di legge statale, è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale per la deliberazione sull'effettuazione del referendum.</p> <p>Qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore al cinque per cento rispetto al totale della popolazione del Comune, il Consiglio regionale, se ne ravvisa la necessità, delibera di effettuare la consultazione della popolazione</p>	<p><i>Art. 2 legge regionale n. 35 del 1975, sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. b), legge regionale n. 4 del 2016</i></p>

	interessata secondo la modalità semplificata, volta anche al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto.	
<b>Quorum validità</b>	Quando alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il quesito sottoposto a referendum è proclamato accolto se il numero dei voti affermativi è superiore a quello dei voti negativi, nel caso contrario è proclamato respinto. Qualora al referendum non partecipi la maggioranza degli aventi diritto, l'obbligo della consultazione delle popolazioni interessate si intende assolto.	<i>Art. 14, commi 2 e 3, legge regionale n. 35 del 1975</i>
<b>ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</b>		
<b>Iniziativa legislativa popolare</b> <i>Statuto della Regione Molise (legge regionale n. 10 del 2014)</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	L'iniziativa popolare è esercitata da almeno duemila cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale. Le sottoscrizioni delle proposte di legge di iniziativa popolare sono autenticate nelle forme di legge.	<i>Art. 40, comma 2, e 41, quarto comma, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	Le proposte di legge di iniziativa popolare sono comunque iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla scadenza del termine di quattro mesi dalla loro assegnazione alla commissione competente. La proposta viene esaminata dal Consiglio previa relazione della competente commissione anche espressa oralmente.  Le proposte di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.	<i>Articoli 42, comma 2, Statuto</i>  <i>Art. 47 Statuto</i>
<b>Petizioni e Istanze</b> <i>Statuto della Regione Molise (legge regionale n. 10 del 2014)</i> <i>Regolamento Interno dell'assemblea regionale - Delib.C.R. 25 marzo 1985, n. 144 e successive modificazioni</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	La Regione assicura ai cittadini il diritto di petizione. I cittadini residenti, le associazioni, i sindacati ed altri enti esistenti nella Regione possono inviare petizioni al Consiglio Regionale per chiedere provvedimenti legislativi sulle materie di sua competenza, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.	<i>Art 11 Statuto</i>  <i>Art. 82 Regolamento</i>
<b>Destinatari e seguito</b>	Le petizioni sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alle Commissioni competenti per materia, le quali, ove abbiano all'esame disegni di legge sullo stesso argomento, le discutono congiuntamente alle petizioni stesse.	<i>Art. 83 Regolamento</i>

	Sulle altre petizioni le Commissioni riferiscono ogni mese al Consiglio. Il Consiglio può deliberare o meno di prendere in considerazione una petizione, dandone comunicazione alla Giunta Regionale.	
<b>Casi di esclusione</b>	Non disciplinati.	
<b>Interrogazioni</b> Non previste		

**RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI  
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

<b>PIEMONTE</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<p><b>Referendum abrogativo</b> <i>Statuto della Regione Piemonte (legge regionale statutaria n. 1 del 2005)</i> <i>Legge regionale n. 4 del 1973 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi generali è indetto quando lo richiedono almeno ottantamila elettori della Regione; tre Consigli provinciali; dieci Consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.</p>	<p><i>Art. 78, comma 1, Statuto</i></p> <p><i>Art. 10 legge regionale n. 4 del 1973, modificato dalla legge regionale n. 180 del 1990, che ha arrecato modifiche allo Statuto</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	<p>Il referendum abrogativo non è proponibile per lo statuto e per le leggi tributarie e di bilancio. Non è altresì proponibile per il regolamento del Consiglio ed in generale per i regolamenti interni degli organi e degli uffici regionali, nonché per i regolamenti di attuazione di leggi regionali quando la proposta di referendum non investa anche la legge alla quale il referendum si riferisce e per i regolamenti di attuazione di leggi dello Stato emanati dalla Regione.</p> <p>Il referendum abrogativo è infine improponibile per i provvedimenti amministrativi riguardanti lo statuto, le leggi tributarie e di bilancio e per i provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione e di mera esecuzione delle delibere consiliari.</p>	<p><i>Articoli 79 e 80 Statuto</i></p> <p><i>Art. 11 legge regionale n. 4 del 1973</i></p>
<b>Quorum validità</b>	<p>Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.</p>	<p><i>Art. 78, comma 3, Statuto</i></p> <p><i>Art. 28, comma 3, legge regionale n. 4 del 1973</i></p>
<p><b>Referendum propositivo</b> Non previsto</p>		
<p><b>Referendum consultivo facoltativo</b> <i>Statuto della Regione Piemonte (legge regionale statutaria n. 1 del 2005)</i> <i>Legge regionale n. 4 del 1973 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a referendum consultivo iniziative legislative o determinati provvedimenti amministrativi, nei limiti e secondo modalità fissate con legge.</p>	<p><i>Art. 83, comma 1, Statuto</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	<p>Non previsti.</p>	
<b>Quorum validità</b>	<p>Non previsto.</p>	



<p><b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b></p>	<p>Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta regionale è tenuto a proporre al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.</p>	<p><i>Art. 83, commi 2 e 3, Statuto</i></p> <p><i>Art. 38 legge regionale n. 4 del 1973, modificato dall'art. 4, comma 1, legge regionale n. 10 del 2009</i></p>
<p><b>Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione</b>  <i>Statuto della Regione Piemonte (legge regionale statutaria n. 1 del 2005)</i>  <i>Legge regionale n. 22 del 2004</i></p>		
<p><b>Titolarità iniziativa</b></p>	<p>Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione notiziale ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale e non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. Lo Statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a seguito della relativa promulgazione.</p>	<p><i>Art 102 Statuto</i></p> <p><i>Art 1, comma, 1, legge regionale n. 22 del 2004</i></p>
<p><b>Svolgimento</b></p>	<p>Al referendum partecipano gli elettori iscritti nelle liste per le elezioni del Consiglio regionale. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli 22, comma 1 e articoli da 23 a 28 della legge regionale n. 4 del 1973.</p>	<p><i>Articoli 10-12 legge regionale n. 22 del 2004</i></p>
<p><b>Quorum validità</b></p>	<p>Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.</p>	<p><i>Art. 28, comma 3, legge regionale n. 4 del 1973 richiamato dall'art. 12 legge regionale n. 22 del 2004</i></p>
<p><b>Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione</b>  <i>Legge regionale n. 4 del 1973 e successive modificazioni</i>  <i>Legge regionale n. 51 del 1992 e successive modificazioni</i></p>		
<p><b>Titolarità iniziativa</b></p>	<p>Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali è deliberato dal Consiglio regionale su iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 44 dello Statuto (ottantamila elettori, Giunta regionale, Consiglieri regionali, Consigli provinciali, Consigli comunali).</p>	<p><i>Art. 33, comma 1, legge regionale n. 4 del 1973</i></p> <p><i>Art. 2 bis, comma 1, legge regionale n. 51 del 1992, articolo aggiunto dall'art. 5, legge regionale n. 10 del 2009</i></p>
<p><b>Casi di esclusione</b></p>	<p>Non è richiesto il referendum per le determinazioni ed eventuali rettifiche di confine tra Comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonché per le rettifiche di confine tra Comuni per ragioni topografiche, quando tutti i Consigli comunali interessati ne fanno domanda e ne fissano d'accordo le condizioni. Non è altresì richiesto il referendum, quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale</p>	<p><i>Art. 33-bis legge regionale n. 4 del 1973, come modificato dall'art. 2, legge regionale n. 10 del 2009</i></p>

	del Comune ed il Consiglio comunale interessato ne fa richiesta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.	
<b>Quorum validità</b>	<p>Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito sia maggiore rispetto alla somma dei voti validi negativi espressi dagli elettori votanti nei comuni o nel comune o nell'ambito territoriale, in cui il referendum consultivo è stato indetto.</p> <p>In alcuni casi specifici l'accertamento si effettua sulla base della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto. In tal caso il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando la somma dei voti validi affermativi al quesito non è inferiore alla maggioranza dei voti validamente espressi dagli elettori, iscritti nelle liste per le elezioni regionali, votanti nella parte di territorio in cui il referendum consultivo è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto.</p>	<i>Art. 36, commi 3 e 3-bis, legge regionale n. 4 del 1973, come sostituiti dalla legge regionale n. 10 del 2009</i>
<b>ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</b>		
<p><b>Iniziativa legislativa popolare</b>  <i>Statuto della Regione Piemonte (legge regionale statutaria n. 1 del 2005)</i>  <i>Legge regionale n. 4 del 1973</i></p>		
<b>Titolarietà iniziativa</b>	<p>I cittadini esercitano l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché di proposte di legge alle Camere.</p> <p>La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori.</p> <p>Inoltre, spetta ai Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque; a uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori; a ogni Consiglio provinciale</p>	<p><i>Articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, Statuto</i></p> <p><i>Art. 1 legge regionale n. 4 del 1973</i></p>
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	<p>Il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare o degli enti locali compete all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che decide all'unanimità, entro trenta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui manchi l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio.</p> <p>La Commissione consiliare, alla quale la proposta di legge d'iniziativa popolare è assegnata, presenta la sua relazione entro il termine massimo di tre mesi. Scaduto tale termine la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio. Il Consiglio prende in esame la proposta entro 2 mesi dalla relazione della Commissione. Ove il Consiglio non esamini entro detto termine la proposta, è riconosciuta</p>	<p><i>Art. 76 Statuto</i></p> <p><i>Articoli 7 e 8 legge regionale n. 4 del 1973</i></p>

	<p>facoltà a ciascun Consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio all'esame e alla votazione finale entro il mese successivo. Scaduto tale termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.</p>	
<b>Casi di esclusione</b>	<p>Leggi tributarie e di bilancio; leggi concernenti l'organizzazione degli Uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico ed il ruolo organico del personale. L'esercizio dell'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale di competenza del Consiglio regionale è escluso per le proposte riguardanti i regolamenti di attuazione delle leggi regionali indicate nei precedenti commi del presente articolo; i regolamenti degli organi regionali; i provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato o dalla Regione, e di mera esecuzione di delibere consiliari.</p>	<p><i>Art. 2 legge regionale n. 4 del 1973</i></p>
<p><b>Petizioni e Istanze</b>  <i>Statuto della Regione Piemonte (legge regionale statutaria n. 1 del 2005)</i>  <i>Regolamento interno del Consiglio regionale - Delib.C.R. 24 luglio 2009, n. 269-33786 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarietà iniziativa</b>	<p>I cittadini, singoli o associati, hanno facoltà di rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni. Gli enti locali con deliberazione dei rispettivi Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria hanno facoltà di rivolgere interrogazioni scritte agli organi della Regione.</p>	<p><i>Art. 85 Statuto</i>  <i>Art. 111 Regolamento</i></p>
<b>Destinatari e seguito</b>	<p>La petizione viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza da almeno uno dei firmatari la cui sottoscrizione sia stata autenticata ai sensi dell'articolo 111. L'Ufficio di Presidenza entro 30 giorni dal deposito decide all'unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità della petizione. Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella prima seduta utile. Il Presidente del Consiglio assegna la petizione alla Commissione permanente competente per materia. La Commissione conclude l'esame entro 45 giorni dal ricevimento e trasmette le conclusioni all'Ufficio di Presidenza. L'esame si conclude con una relazione al Consiglio diretta ad interessarlo alla materia o con l'abbinamento ad eventuale provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo all'ordine del giorno della Commissione o con la proposta di non dare seguito alla petizione. Il Consiglio regionale esamina la proposta della Commissione entro 90 giorni dalla presentazione della petizione.</p>	<p><i>Art. 112-114 Regolamento</i></p>

	<p>Il Presidente del Consiglio dà notizia in Aula delle conclusioni relative alla petizione trasmessagli dalla Commissione competente. Su tali conclusioni può essere esercitato il diritto di mozione.</p> <p>Il Presidente del Consiglio trasmette copia integrale delle conclusioni della Commissione o della eventuale deliberazione del Consiglio al primo firmatario e lo informa del relativo svolgimento. Le conclusioni del Consiglio vengono rese note attraverso le pubblicazioni della Regione.</p>	
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<p><b>Interrogazioni</b>  <i>Statuto della Regione Piemonte (legge regionale statutaria n. 1 del 2005)</i>  <i>Regolamento interno del Consiglio regionale - Delib.C.R. 24 luglio 2009, n. 269-33786 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Gli enti locali con deliberazione dei rispettivi Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria hanno facoltà di rivolgere interrogazioni scritte agli organi della Regione.</p>	<i>Art. 85 Statuto</i>
<b>Destinatari e seguito</b>	<p>L'interrogazione al Consiglio regionale di cui all'articolo 85 dello Statuto, consiste nella domanda scritta per sapere se un fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta all'organo interrogato o sia esatta o se l'organo interrogato abbia preso o comunque intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Regione.</p> <p>L'interrogazione viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza unitamente alla documentazione della relativa deliberazione del Consiglio comunale o provinciale o dell'organo competente in base agli ordinamenti interni dell'interrogante.</p> <p>L'Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dal deposito, decide all'unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità formale dell'interrogazione. Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella sua prima seduta utile.</p> <p>L'Ufficio di Presidenza può assegnare all'interrogante un termine entro il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione.</p> <p>Il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione alla Commissione competente per materia e, contemporaneamente, ne dà comunicazione.</p> <p>alla Giunta che trasmette alla Commissione, entro quindici giorni, le sue eventuali osservazioni o la specifica risposta nel caso in cui l'interrogazione riguardi l'attività della Giunta o di un suo componente.</p> <p>Il Presidente del Consiglio dà lettura in Aula della proposta di risposta all'interrogante trasmessagli</p>	<i>Articoli 107, 108 e 110 Regolamento</i>

	dalla Commissione competente. La risposta è deliberata dal Consiglio. Il Presidente del Consiglio trasmette copia integrale della risposta all'interrogante.	
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	

**RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI  
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

<b>PUGLIA</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<p><b>Referendum abrogativo</b>  <i>Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 7 del 2004)</i>  <i>Legge regionale n. 27 del 1973</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Nell'ambito della Regione è indetto referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale quando lo richiedano almeno sessantamila elettori dei comuni della Puglia; tre Consigli provinciali o metropolitani; trenta Consigli comunali che rappresentino almeno un quarto degli abitanti della Regione.	<i>Art. 18, comma 1, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	<p>Non è ammesso referendum per l'abrogazione di disposizioni dello Statuto o parte di esso, per i regolamenti interni del Consiglio e della Giunta regionale, per le leggi tributarie e di bilancio, per le leggi in materia urbanistica approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o di direttive dell'Unione europea.</p> <p>I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum abrogativo se la proposta non attiene anche alle relative disposizioni legislative.</p>	<p><i>Art. 18, comma 2, Statuto</i></p> <p><i>Art. 1, commi 2 e 3, legge regionale n. 27 del 1973</i></p> <p><i>Art. 18, comma 3, Statuto</i></p>
<b>Quorum validità</b>	La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<p><i>Art. 18, comma 6, Statuto</i></p> <p><i>Art. 16, comma 5, legge regionale n. 27 del 1973</i></p>
<p><b>Referendum propositivo</b> Non previsto</p>		
<p><b>Referendum consultivo facoltativo</b>  <i>Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 7 del 2004)</i>  <i>Legge regionale n. 27 del 1973</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum consultivi per conoscere l'opinione della popolazione regionale, o di parte di essa, circa proposte di legge, regolamenti regionali e atti di programmazione generale e settoriale.	<i>Art. 19, comma 1, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Quorum validità</b>	Non previsto.	

<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di cui all'ultimo comma dell'articolo 23, ordina la pubblicazione dei risultati sul Bollettino Ufficiale della Regione.	<i>Art. 26 legge regionale n. 27 del 1973</i>
<b>Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione</b> <i>Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 7 del 2004)</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Le leggi di revisione statutaria, compresa quella con la quale si approva un nuovo Statuto, sono sottoposte a referendum popolare, qualora, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, lo richieda un cinquantesimo degli elettori della Regione, calcolato in base all'aggiornamento delle ultime liste elettorali, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.	<i>Art. 17 Statuto</i>
<b>Svolgimento</b>	La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.	<i>Art. 17, comma 3, Statuto</i>
<b>Quorum validità</b>	Non previsto.	
<b>Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione</b> <i>Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 7 del 2004)</i> <i>Legge regionale n. 26 del 1973</i> <i>Legge regionale n. 27 del 1973</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo modalità stabilite con legge regionale, le proposte di legge concernenti le istituzioni di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.</p> <p>Il Consiglio regionale, prima di procedere all'esame di ogni progetto di legge concernenti le istituzioni di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali delibera la effettuazione del referendum consultivo previa acquisizione degli accertamenti richiesti in via preliminare alla competente Commissione consiliare.</p> <p>Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro Comune contermine, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione.</p>	<p><i>Art. 19, comma 2, Statuto</i></p> <p><i>Art. 21, commi 1 e 2, legge regionale n. 27 del 1973</i></p> <p><i>Art. 3 legge regionale n. 26 del 1973</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	Non possono essere costituite in Comune autonomo una o più frazioni che abbiano una popolazione complessiva residente inferiore a cinquemila abitanti. È necessario altresì che la parte residua del Comune da cui la frazione si distacca abbia anch'essa una popolazione residente non inferiore a cinquemila.	<i>Art. 2, comma 1, legge regionale n. 26 del 1973</i>
<b>Quorum validità</b>	Non previsto.	

## ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

### Iniziativa legislativa popolare *Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 7 del 2004)*

<b>Titolarità iniziativa</b>	L'iniziativa popolare di legge si esercita secondo le disposizioni del presente Statuto e della legge regionale, mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli e sottoscritto da almeno dodicimila elettori della Regione. L'iniziativa legislativa può essere inoltre esercitata da ciascun Consiglio provinciale, dal Consiglio dell'area metropolitana, da ciascun Consiglio di Comune capoluogo di provincia e da almeno cinque Consigli comunali.	<i>Art. 15, commi 1 e 2, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non è ammessa per la revisione dello Statuto, per leggi in materia tributaria e di bilancio e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.	<i>Art. 15, comma 3, Statuto</i>
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	I progetti di legge di iniziativa popolare non esaminati non decadono in caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale.	<i>Art. 15, comma 4, Statuto</i>

### Petizioni e Istanze *Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 7 del 2004)* *Regolamento interno del Consiglio regionale - Delib.C.R. 22 dicembre 1988, n. 951 e successive modificazioni*

<b>Titolarità iniziativa</b>	I cittadini, gli enti locali, le associazioni e le organizzazioni sociali e gli enti autonomi funzionali possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale, su questioni di interesse collettivo, per sollecitare l'intervento della Regione.	<i>Art. 16 Statuto</i>
<b>Destinatari e seguito</b>	La petizione è sottoscritta dai presentatori, con l'indicazione della loro residenza e del nominativo di uno dei sottoscrittori quale referente per l'amministrazione. La petizione è presentata al Presidente del Consiglio regionale che, verificatane l'ammissibilità, ne dà comunicazione al Consiglio regionale e la trasmette alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Le petizioni che hanno attinenza con provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi all'esame della Commissione competente per materia sono esaminate congiuntamente a tali provvedimenti. Sulle altre petizioni la Commissione, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale una proposta di risoluzione sul merito della petizione, anche al fine di segnalare agli organi	<i>Art. 63 Regolamento</i>



	<p>competenti la necessità di intervenire, o sulla sua archiviazione.</p> <p>Il Consiglio regionale esamina la proposta di risoluzione della Commissione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.</p> <p>In ogni caso, l'esito della petizione è comunicato dal Presidente del Consiglio al referente.</p> <p>Le petizioni pendenti decadono alla conclusione della legislatura.</p>	
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<p><b>Interrogazioni</b> Non previste</p>		

**RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI  
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

<b>SARDEGNA</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<p><b>Referendum abrogativo</b>  <i>Statuto speciale per la Regione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948, come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)</i>  <i>Legge regionale n. 20 del 1957 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Può essere indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge; di un regolamento o atto o provvedimento amministrativo regionale. Il referendum è indetto quando ne facciano richiesta almeno diecimila elettori; almeno un terzo dei consiglieri regionali; su deliberazione della Giunta regionale.</p>	<p>Art. 15, secondo comma, Statuto speciale</p> <p>Articoli 1, lettera a) e b) e 2, primo e secondo comma, legge regionale n. 20 del 1957, come modificati dalla legge regionale n. 48 del 1986</p>
<b>Casi di esclusione</b>	<p>Leggi tributarie o di approvazione dei bilanci.</p>	<p>Art. 1, lettera a) legge regionale n. 20 del 1957, articolo sostituito dall'art. 3, legge regionale n. 48 del 1986</p>
<b>Quorum validità</b>	<p>Il referendum non è valido se non ha partecipato almeno un terzo degli elettori.</p>	<p>Art. 14, secondo comma, legge regionale n. 20 del 1957</p>
<p><b>Referendum propositivo</b>  <i>Statuto speciale per la Regione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948, come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)</i>  <i>Legge regionale statutaria n. 1 del 2008</i></p>		
<p>Previsto dall'art. 15, comma 2, Statuto speciale, integrato dall'art. 3, L. Cost. 2 del 2001, è stato disciplinato dalla legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 149 del 2009 perché non spettava al Presidente della Regione procedere alla promulgazione della citata legge.</p>		
<p><b>Referendum consultivo facoltativo</b>  <i>Statuto speciale per la Regione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948, come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)</i>  <i>Legge regionale n. 20 del 1957 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Almeno diecimila elettori possono richiedere il referendum consultivo per esprimere il parere su progetti di legge ovvero di regolamenti o atti e provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio o della Giunta regionale, nonché su questioni di particolare interesse sia regionale che locale.</p> <p>Settemila elettori quando il referendum, riguardante questioni di particolare interesse, sia limitato ad una</p>	<p>Art. 15 Statuto speciale</p> <p>Art. 2, secondo comma, legge regionale n. 20 del 1957, comma aggiunto dall'art. 5, legge regionale n. 48 del 1986</p>

	<p>parte della popolazione locale e non riguardi l'intera Regione-</p> <p>Il Presidente della Regione può indire referendum popolare per chiedere il parere su un progetto di modificazione dello Statuto, qualora sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario; in tal caso, si può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.</p>	<p><i>Art. 2, terzo comma, legge regionale n. 20 del 1957, comma aggiunto dall'art. 5, legge regionale n. 48 del 1986</i></p> <p><i>Art. 23 legge regionale n. 20 del 1957</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Quorum validità</b>	Dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori <sup>4</sup>	<i>Art. 14 legge regionale n. 20 del 1957</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato ne dispone con proprio decreto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.	<i>Art. 18 legge regionale n. 20 del 1957, aggiunto dall'art. 11, legge regionale n. 48 del 1986</i>

**Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione della legge a maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 15, quarto e quinto comma, Statuto speciale per la Regione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948, come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)**  
*Legge regionale n. 21 del 2002 e successive modificazioni*

<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono chiedere che la legge regionale statutaria sia sottoposta a referendum regionale, entro tre mesi dalla sua pubblicazione.</p> <p>Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.</p>	<p><i>Art. 15, quarto comma, Statuto speciale</i></p> <p><i>Art. 15, quinto comma, Statuto speciale</i></p> <p><i>Art. 2, comma 2, legge regionale n. 21 del 2002</i></p>
<b>Svolgimento</b>	Allo svolgimento del referendum si applicano gli articoli 9, 10, 12, 13, 14, con esclusione del comma 2 (quorum di validità) e 15 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.	<i>Art. 15, comma 1, legge regionale n. 21 del 2002, comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), legge regionale n. 14 del 2013</i>
<b>Quorum validità</b>	<p>Per la validità del referendum sulle leggi statutarie non è richiesto un quorum di partecipazione degli elettori.</p> <p>La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p>	<p><i>Art. 15, comma 2 bis, legge regionale 21 del 2002 aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge regionale n. 14 del 2013</i></p> <p><i>Art. 15, quarto comma, Statuto speciale</i></p>

**Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione**

*Statuto speciale per la Regione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948, come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)  
Legge regionale n. 20 del 1957 e successive modificazioni*

<b>Titolarità iniziativa</b>	La regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni	Art. 45 Statuto speciale Art. 1, primo comma, lettera c) legge regionale n. 20 del 1957, articolo sostituito dall'art. 3, legge regionale n. 48 del 1986
<b>Svolgimento</b>	Il referendum si svolge secondo le norme previste dagli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15 della legge regionale n. 20 del 1957	Art. 20, secondo comma, legge regionale n. 20 del 1957
<b>Quorum validità</b>	Qualora al referendum non partecipi almeno un terzo degli elettori, la proposta sottoposta a referendum si intende respinta.	Art. 20, terzo comma, legge regionale n. 20 del 1957
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte relative in merito al progetto di legge entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum ed in conformità ai medesimi.	Art. 22 legge regionale n. 20 del 1957

### ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

#### Iniziativa legislativa popolare

*Statuto speciale per la Regione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948, come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)  
Legge regionale statutaria n. 1 del 2008*

Prevista dall'art. 28, Statuto speciale, è stata disciplinata dalla legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 149 del 2009 perché non spettava al Presidente della Regione procedere alla promulgazione della citata legge.

#### Petizioni e Istanze

*Regolamento Interno del Consiglio regionale - Reg. reg. 22-7-1988 e successive modificazioni*

<b>Titolarità iniziativa</b>	Ogni cittadino italiano, nato o residente nel territorio della Regione, può inviare al Consiglio regionale petizioni che richiedano provvedimenti legislativi o esponano comuni necessità, purché accompagnate dai certificati di nascita o di residenza e di cittadinanza italiana.	Non previste nello Statuto speciale  Articoli 103 del Regolamento che richiama l'art. 50 Cost in collegamento con l'art. 1 Statuto speciale
<b>Destinatari e seguito</b>	Il Consiglio regionale. Le petizioni vengono comunicate in sunto all'Assemblea e trasmesse alla Commissione competente per materia presso la quale ogni Consigliere può prenderne visione. Le petizioni che hanno attinenza con progetti di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai progetti di legge. Delle altre	Articoli 103, comma 2, e 104 Regolamento

	<p>petizioni le Commissioni competenti propongono al Consiglio la presa in considerazione o la archiviazione.</p> <p>Nel caso di presa in considerazione il Consiglio può deliberare che la petizione venga inviata alla Giunta regionale con l'invito a provvedere; nel caso di archiviazione, che venga inviata agli archivi.</p> <p>Se uno o più Consiglieri su una o più petizioni presentano un ordine del giorno, questo si legge immediatamente, si considera come una mozione e ne segue la procedura.</p> <p>Al presentatore della petizione viene, in ogni caso, data comunicazione della decisione adottata dal Consiglio.</p>	
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<p><b>Interrogazioni</b> Non previste.</p>		

## SICILIA

### REFERENDUM

#### Referendum abrogativo

*Statuto della Regione siciliana (legge costituzionale n. 2 del 1948, come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)  
Legge regionale n. 1 del 2004*

<b>Titolarità iniziativa</b>	Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto a seguito della richiesta di: - almeno cinquantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni siciliani; - tre consigli provinciali rappresentativi di almeno il quindici per cento degli abitanti della Regione; - quaranta consigli comunali rappresentativi di almeno un decimo degli abitanti della Regione.	<i>Art. 13-bis Statuto speciale Art. 2, comma 1, legge regionale n. 1 del 2004</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Leggi tributarie e di bilancio, leggi di cui all'articolo 17-bis dello Statuto ( <i>costituzione e scioglimento dell'Assemblea regionale, elezione del Presidente della Regione e mozione di sfiducia nei suoi confronti, nomina e revoca degli Assessori, eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione</i> ), leggi o disposizioni di legge connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione, leggi o disposizioni di legge che rinviando, per la loro disciplina ed attuazione, al Regolamento e agli atti interni degli Organi dell'Assemblea regionale siciliana, leggi sull'organizzazione e sul personale dell'Amministrazione regionale, leggi di recepimento della normativa comunitaria, leggi in materia di attività internazionale della Regione.	<i>Art. 2, comma 2, legge regionale n. 1 del 2004</i>
<b>Quorum validità</b>	La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Art. 2, comma 4, legge regionale n. 1 del 2004</i>

#### Referendum propositivo

*Previsto dall'articolo 13-bis dello Statuto speciale, articolo aggiunto dall'art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 2001, ma non disciplinato dalla legge regionale.*

#### Referendum consultivo facoltativo

*Statuto della Regione siciliana (legge costituzionale n. 2 del 1948, come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)  
Legge regionale n. 1 del 2004*

<b>Titolarità iniziativa</b>	La richiesta di referendum consultivo può essere presentata esclusivamente dai deputati regionali e dalla Giunta regionale.	<i>Art. 13-bis Statuto speciale</i> <i>Art. 26, comma 1, legge regionale n. 1 del 2004</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Tutte le proposte che non sono regolarmente presentate secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea regionale.	<i>Art. 25, comma 2, legge regionale n. 1 del 2004</i>
<b>Svolgimento</b>	Si osservano le disposizioni previste per il referendum abrogativo.	<i>Art. 28, comma 1, legge regionale n. 1 del 2004</i>
<b>Quorum validità</b>	Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.	<i>Art. 28, comma 2, legge regionale n. 1 del 2004</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'approvazione della proposta sottoposta a referendum</b>	L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum riprende dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei risultati del referendum stesso. Nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, si fa menzione dell'intervenuto referendum e si motivano le eventuali difformità del contenuto del progetto di legge rispetto all'esito del referendum nella relazione presentata dalla Commissione assembleare referente.	<i>Art. 29 legge regionale n. 1 del 2004</i>

**Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione delle leggi ai sensi dell'articolo 17-bis, primo e secondo comma, dello Statuto della Regione siciliana**  
*Statuto della Regione siciliana (legge costituzionale n. 2 del 1948, come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)*  
*Legge regionale n. 14 del 2001*

<b>Titolarità iniziativa</b>	Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale possono chiedere di sottoporre a referendum le leggi riguardanti la costituzione e lo scioglimento dell'Assemblea regionale, l'elezione del Presidente della Regione e la mozione di sfiducia nei suoi confronti, la nomina e la revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.  Un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.	<i>Art. 17-bis, primo comma, Statuto speciale</i>  <i>Art. 1, comma 2, legge regionale n. 14 del 2001</i>  <i>Art. 17-bis, secondo comma, Statuto speciale</i>  <i>Art. 1, comma 2, legge regionale n. 14 del 2001</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Svolgimento</b>	La richiesta di referendum deve essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione della legge.	<i>Art. 1, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2001</i>
<b>Quorum validità</b>	La deliberazione statutaria sottoposta a referendum è approvata qualora le risposte «SI» costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi e viene, quindi, promulgata.	<i>Art. 19 della legge regionale n. 14 del 2001</i>

**Referendum consultivo obbligatorio**  
*Articoli 8 e 9 della legge regionale n. 30 del 2000 e successive modificazioni*

<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del Comune di cui si chiede il cambio di denominazione;</li> <li>- ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;</li> <li>- ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;</li> <li>- alla Giunta regionale;</li> <li>- al Comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica</li> </ul> <p>Nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.</p>	<i>Art. 9 legge regionale n. 30 del 2000</i>
<b>Svolgimento</b>	Vedi regolamento approvato con D.P.Reg. 24 marzo 2003, n. 8.	<i>Art. 8, comma 8, legge regionale n. 30 del 2000</i>
<b>Quorum validità</b>	La proposta è approvata se ha partecipato alla votazione la metà più uno degli aventi diritto.	<i>Art. 8, comma 7, legge regionale n. 30 del 2000</i>
<b>ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</b>		
<p><b>Iniziativa legislativa popolare</b>  <i>Statuto della Regione siciliana (legge costituzionale n. 2 del 1948, come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)</i>  <i>Legge regionale n. 1 del 2004</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>La proposta dei progetti di legge d'iniziativa popolare e dei consigli provinciali o comunali, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, è esercitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione siciliana;</li> <li>- almeno tre consigli provinciali;</li> <li>- non meno di quaranta consigli comunali rappresentativi di almeno il dieci per cento della popolazione siciliana.</li> </ul>	<p><i>Art. 12, comma 1, Statuto speciale</i></p> <p><i>Art. 32 legge regionale n. 1 del 2004</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	<p>Leggi tributarie e di bilancio, leggi di cui all'articolo 17-bis dello Statuto (costituzione e scioglimento dell'Assemblea regionale, elezione del Presidente della Regione e mozione di sfiducia nei suoi confronti, nomina e revoca degli Assessori, eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione), leggi relative all'organizzazione interna della Regione e degli enti locali, leggi di recepimento della normativa comunitaria, leggi in materia di attività internazionale della Regione.</p>	<i>Art. 34 legge regionale n. 1 del 2004</i>
<b>Esame da parte dell'Assemblea regionale</b>	Il Presidente dell'Assemblea regionale, dopo la deliberazione di ammissibilità assegna la proposta alla	<i>Art. 12, comma 2, Statuto speciale</i>



	Commissione legislativa competente per materia. La Commissione presenta all'Assemblea la propria relazione e, trascorsi sei mesi dalla assegnazione alla Commissione, senza che la stessa si sia pronunciata, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea regionale. Le proposte di iniziativa legislativa non decadono con la scadenza o lo scioglimento dell'Assemblea regionale.	Art. 39, comma 1, legge regionale n. 1 del 2004 Art. 40 legge regionale n. 1 del 2004  Art. 42, comma 1, legge regionale n. 1 del 2004
<b>Petizioni e Istanze</b> <i>Legge regionale n. 19 del 2005</i>		
<b>Titolarietà iniziativa</b>	Cittadini siciliani, persone giuridiche e associazioni che abbiano sede sociale nel territorio possono presentare <b>petizioni</b> all'Assemblea regionale siciliana o alla Giunta regionale.	Art. 18, comma 2, legge regionale n. 19 del 2005
<b>Oggetto della petizione</b>	Una richiesta o una lagnanza individuale o generale o un invito affinché l'Assemblea regionale siciliana o la Giunta regionale prenda posizioni su questioni di interesse pubblico.	Art. 18, comma 2, legge regionale n. 19 del 2005
<b>Modalità di presentazione. Esame da parte dell'Assemblea regionale</b>	La petizione può essere presentata per iscritto o per via telematica. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto, disciplina le modalità di presentazione nonché le forme ed i tempi di risposta. Per le <b>petizioni</b> da presentare all'Assemblea regionale siciliana si applicano le disposizioni del regolamento interno.	Art. 18, comma 2, legge regionale n. 19 del 2005
<b>Interrogazioni</b> Non previste		



	consultivo sono raccolte per almeno due terzi in almeno sei province della Regione.  Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, può sottoporre a referendum consultivo una proposta di legge, nei modi previsti dal regolamento interno.	<i>Art. 76, comma 2, Statuto Art. 47, comma 1, legge regionale n. 62 del 2007</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Quelle previste per il referendum abrogativo. Quelle relative a nomine e designazioni, questioni già sottoposte a dibattito pubblico regionale ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione prima che siano trascorsi sei mesi dalla conclusione del dibattito pubblico.	<i>Art. 46, comma 1, legge regionale n. 62 del 2007</i>
<b>Svolgimento</b>	Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo si applicano, per quanto non previsto dal presente capo e in quanto compatibili, le disposizioni previste per il referendum abrogativo. Il testo del quesito referendario è sottoscritto da non meno di millecinquecento e non più di tremila elettori.	<i>Art. 50, commi 1 e 2, e art. 54 legge regionale n. 62 del 2007</i>
<b>Quorum validità</b>	Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.	<i>Art. 56, comma 1, legge regionale n. 62 del 2007</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'esito del referendum, il Consiglio regionale dedica un'apposita seduta alla discussione della questione sottoposta a referendum consultivo, invitando i promotori del referendum. Se nella votazione partecipa la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e la proposta ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio regionale o la Giunta regionale, secondo la rispettiva competenza, qualora assumano determinazioni contrarie all'esito del referendum, le motivano espressamente e ne danno comunicazione ai delegati.	<i>Art. 56, commi 2, 3 e 5, legge regionale n. 62 del 2007</i>
<b>Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione</b> <i>Statuto della Regione Toscana (Statuto regionale 11 febbraio 2005 e successive modificazioni)</i> <i>Legge regionale n. 62 del 2007 e successive modificazioni</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Un cinquantesimo degli elettori della Regione, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.	<i>Art. 2, comma 2, lettera b) legge regionale n. 62 del 2007</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Sono inammissibili le proposte di abrogazione totale dello Statuto, senza sostituzione.	<i>Art. 79, comma 3, Statuto</i>
<b>Svolgimento</b>	La richiesta di referendum deve essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione della legge.  Nel caso in cui il Governo abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, il referendum ha luogo successivamente alla decisione del Giudice costituzionale.	<i>Art. 2, comma 2, lettera b) legge regionale n. 62 del 2007  Art. 4, comma 2, legge regionale n. 62 del 2007</i>

<b>Quorum validità</b>	La deliberazione statutaria sottoposta a referendum è approvata qualora le risposte «SI» costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi e viene, quindi, promulgata.	<i>Art. 18 legge regionale n. 62 del 2007</i>
<b>Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione</b> <i>Statuto della Regione Toscana (Statuto regionale 11 febbraio 2005 e successive modificazioni)</i> <i>Legge regionale n. 62 del 2007 e successive modificazioni</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Nel caso di proposte di legge riguardanti l'istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'iniziativa popolare può essere esercitata da un numero di elettori che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in ciascun comune interessato con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, sia pari ad almeno il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;</li> <li>- in ciascun comune interessato con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a mille duecentocinquanta;</li> <li>- in ciascun comune interessato con popolazione superiore a diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a duemila;</li> <li>- dal consiglio o dai consigli comunali interessati.</li> </ul>	<i>art. 74, comma 1-bis, Statuto, come sostituito da ultimo dall'art. 1, comma 1, della legge regionale statutaria n. 23 del 2017</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Le rettifiche di confine fra comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonché per ragioni topografiche, quando tutti i consigli comunali interessati ne facciano richiesta e ne fissino d'accordo le condizioni; le rettifiche di confini fra comuni in assenza di popolazione sul territorio interessato dalla rettifica, quando ne facciano richiesta i consigli comunali.	<i>Art. 58, comma 2, legge regionale n. 62 del 2007</i>
<b>Svolgimento</b>	Entro trenta giorni dall'assegnazione della proposta di legge, la commissione consiliare competente, previa consultazione del comune o dei comuni interessati, predispone per il Consiglio regionale la proposta di deliberazione di svolgimento del referendum, ovvero esprime il parere referente contrario sulla proposta di legge.	<i>Art. 59, comma 1-bis, legge regionale n. 62 del 2007, comma aggiunto dall'art. 6 comma 2, della legge regionale n. 30 del 2013</i>
<b>Quorum validità</b>	Il risultato del referendum è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.	<i>Art. 67, comma 1, legge regionale n. 62 del 2007</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio regionale per le decisioni finali in ordine alla proposta di legge.	<i>Art. 67, comma 3, legge regionale n. 62 del 2007</i>
	Nel caso in cui, successivamente allo svolgimento del referendum, il Consiglio regionale non assuma la decisione finale, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e la proposta di legge è riassunta di diritto nella legislatura successiva e	<i>Art. 67, comma 4-bis, comma aggiunto dall'art. 9, comma 1 della legge n. 30 del 2013</i>

	assegnata alla commissione competente entro trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. La commissione esprime il parere referente sulla proposta di legge entro trenta giorni dall'assegnazione.	
<b>ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</b>		
<b>Iniziativa legislativa popolare</b> <i>Statuto della Regione Toscana 11 febbraio 2005 e successive modificazioni</i> <i>Legge regionale n. 51 del 2010 e successive modificazioni</i>		
<b>Titolari� iniziativa</b>	L'iniziativa popolare delle leggi, � esercitata, ai sensi dell'articolo 74 dello Statuto: - cinquemila elettori della Regione; - almeno tre consigli comunali; - ciascun Consiglio provinciale; - citt� metropolitana; - Consiglio delle autonomie locali.	<i>Art. 74, comma 1, Statuto, modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale statutaria n. 57 del 2015</i> <i>Art. 1 legge regionale n. 51 del 2010</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Modifiche dello Statuto regionale e alle leggi di bilancio.	<i>Art. 3, comma 1, legge regionale n. 51 del 2010</i>
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	Il Consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione.  Nel caso di proposte di legge oggetto di procedimento referendario, il termine dei nove mesi, � prorogato di un periodo di tempo corrispondente a quello che intercorre dalla data della deliberazione di approvazione del quesito referendario e quella della proclamazione ufficiale dei risultati del referendum.	<i>Art. 74, comma 3, Statuto</i> <i>Art. 15, comma 1, legge regionale n. 51 del 2010</i>  <i>Art. 15, comma 1-bis, legge regionale n. 51 del 2010, comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 30 del 2013</i>
<b>Petizioni e Istanze</b> Non previste		
<b>Interrogazioni</b> Non previste		

**RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI  
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

<b>UMBRIA</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<p><b>Referendum abrogativo</b>  <i>Nuovo Statuto della Regione Umbria (legge regionale n. 21 del 2005 e successive modificazioni)</i>  <i>Legge regionale n. 14 del 2010 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un regolamento regionale è indetto quando lo richiedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diecimila elettori;</li> <li>- un'Assemblea provinciale;</li> <li>- tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Regione, i quali deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascuna Assemblea comunale o provinciale.</li> </ul>	<p><i>Art. 24, comma 1, Statuto</i>  <i>Art. 15 legge regionale n. 14 del 2010</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	<p>Abrogazione totale o parziale dello Statuto e delle leggi di integrazione e revisione dello stesso; delle leggi di bilancio, finanziarie e tributarie; delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie; delle leggi di governo del territorio, di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché delle leggi di ratifica di intese e accordi con altre Regioni o con enti territoriali interni ad altro Stato o con Stati esteri; di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.</p>	<p><i>Art. 24, comma 2, Statuto</i>  <i>Art. 16, comma 1, legge regionale n. 14 del 2010</i></p> <p><i>Art. 24, comma 3, Statuto</i>  <i>Art. 16, comma 2, legge regionale n. 14 del 2010</i></p>
<b>Quorum validità</b>	<p>La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	<p><i>Art. 24, comma 6, Statuto</i>  <i>Art. 34, comma 5, legge regionale n. 14 del 2010</i></p>
<p><b>Referendum propositivo</b>  Non previsto</p>		
<p><b>Referendum consultivo facoltativo</b>  <i>Nuovo Statuto della Regione Umbria (legge regionale n. 21 del 2005 e successive modificazioni)</i>  <i>Legge regionale n. 14 del 2010 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>L'Assemblea legislativa a maggioranza assoluta dei componenti, delibera l'indizione del referendum consultivo su proposta del Presidente della Regione, sentita la Giunta, o di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione per conoscere gli orientamenti della comunità regionale e di comunità</p>	<p><i>Art. 23, commi 1 e 2, Statuto</i></p>

	locali su specifici temi che interessano l'iniziativa politica e amministrativa della Regione.	
<b>Casi di esclusione</b>	Non sono sottoposti a referendum consultivo quesiti relativi ai temi per i quali non è ammesso referendum abrogativo, con l'eccezione delle questioni attinenti al governo del territorio ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Non sono inoltre sottoponibili a referendum consultivo quesiti concernenti nomine e designazioni.	<i>Art. 38, comma 1, legge regionale n. 14 del 2010</i>
<b>Svolgimento</b>	Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo.	<i>Art. 41, comma 1, legge regionale n. 14 del 2010</i>
<b>Quorum validità</b>	Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.	<i>Art. 41, comma 2, legge regionale n. 14 del 2010</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito positivo del referendum</b>	L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum consultivo inizia o riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione alla proposta redatta dalla Commissione consiliare competente.	<i>Art. 42 legge regionale n. 14 del 2010</i>
<b>Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione</b> <i>Legge regionale n. 14 del 2010 e successive modificazioni</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un numero di Consiglieri pari a un quinto dei componenti il Consiglio regionale.	<i>Art. 49, comma 4, legge regionale n. 14 del 2010</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Svolgimento</b>	La richiesta di referendum deve essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione della legge.  Nel caso in cui il Governo abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, il referendum ha luogo successivamente alla decisione del Giudice costituzionale.	<i>Art. 49, comma 4, legge regionale n. 14 del 2010</i>  <i>Art. 50, commi 1 e 2, legge regionale n. 14 del 2010</i>
<b>Quorum validità</b>	La deliberazione statutaria sottoposta a referendum è approvata qualora le risposte «SI» costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi e viene, quindi, promulgata.	<i>Art. 60 legge regionale n. 14 del 2010</i>
<b>Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione</b> <i>Legge regionale n. 14 del 2010 e successive modificazioni</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri regionali, previa acquisizione del parere della Commissione di garanzia statutaria	<i>Art. 43, comma 2, legge regionale n. 14 del 2010</i>

	<p>indice un referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, anche mediante fusione di due o più comuni contigui, e per i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.</p>	
<b>Casi di esclusione</b>	<p>I mutamenti delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di comuni. Non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producono l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.</p> <p>Le rettifiche di confine fra comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonché per ragioni topografiche, quando tutti i Consigli comunali interessati ne facciano richiesta e ne fissino d'accordo le condizioni e per eventuali rettifiche di confini fra comuni in assenza di popolazione sul territorio interessato dalla rettifica, quando ne facciano richiesta i Consigli comunali.</p>	<p><i>Art. 44, legge regionale n. 14 del 2010</i></p>
<b>Svolgimento</b>	<p>Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo.</p>	<p><i>Art. 47, comma 1, legge regionale n. 14 del 2010, sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2014</i></p>
<b>Quorum validità</b>	<p>La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	<p><i>Art. 48, comma 1, legge regionale n. 14 del 2010, modificato dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2014</i></p>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito positivo del referendum</b>	<p>Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione propone al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.</p>	<p><i>Art. 48, comma 2, legge regionale n. 14 del 2010</i></p>
<b>ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</b>		
<p><b>Iniziativa legislativa popolare</b>  <i>Nuovo Statuto della Regione Umbria (legge regionale n. 21 del 2005 e successive modificazioni)</i>  <i>Legge regionale n. 14 del 2010 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>In attuazione dell'articolo 35 dello Statuto regionale, l'iniziativa delle leggi è esercitata da tremila elettori del Consiglio regionale e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da ciascun membro del Consiglio regionale;</li> <li>- dalla Giunta regionale;</li> <li>- da ciascun Consiglio provinciale;</li> <li>- da uno o più Consigli comunali con popolazione complessiva di almeno diecimila abitanti;</li> <li>- da cinque Consigli comunali, quale che sia la popolazione complessiva;</li> <li>- dal Consiglio delle Autonomie locali.</li> </ul>	<p><i>Art. 35 Statuto, modificato dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2013</i></p> <p><i>Art. 3, comma 2, legge regionale n. 14 del 2010</i></p> <p><i>Art. 3, comma 1, legge regionale n. 14 del 2010</i></p>



<b>Casi di esclusione</b>	Le leggi di revisione dello Statuto regionale, le leggi di organizzazione interna del Consiglio, le leggi di bilancio finanziarie e tributarie.	<i>Art. 5 legge regionale n. 14 del 2010</i>
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base dell'esito positivo di ammissibilità, assegna il progetto alla Commissione consiliare competente. La Commissione, a norma del regolamento interno del Consiglio, presenta al Consiglio la propria relazione. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge, senza che su di esso il Consiglio si sia pronunciato, lo stesso è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, il quale lo discute con precedenza su ogni altro argomento.	<i>Art. 12 legge regionale n. 14 del 2010</i>
<b>Petizioni e Istanze</b> <i>Nuovo Statuto della Regione Umbria (legge regionale n. 21 del 2005 e successive modificazioni)</i> <i>Legge regionale n. 14 del 2010 e successive modificazioni</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Tutti i cittadini possono chiedere all'Assemblea legislativa l'adozione di provvedimenti ed esporre comuni necessità.	<i>Art. 20 Statuto, modificato dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2013</i> <i>Art. 61, comma 1, legge regionale n. 14 del 2010, comma sostituito dall'art. 27, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2016</i>
<b>Adempimenti successivi alla presentazione della petizione</b>	Il Presidente del Consiglio regionale comunica al presentatore della petizione le determinazioni assunte al riguardo, entro sessanta giorni. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione da parte del Presidente della decisione adottata dal Consiglio.	<i>Art. 61, commi 2 e 3, legge regionale n. 14 del 2010</i>
<b>Interrogazioni</b> Non previste		

**RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI  
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

<b>VALLE D'AOSTA</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<p><b>Referendum abrogativo</b>  <i>Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 4 del 1948, come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)</i>  <i>Legge regionale n. 19 del 2003 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Almeno quattromila elettori dei Comuni della Regione e almeno venti Consigli comunali possono chiedere di sottoporre a referendum abrogativo le leggi regionali, singoli articoli di esse o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.	Art. 15, secondo comma, Statuto speciale  Art. 16 e art. 17, comma 1, legge regionale n. 19 del 2003
<b>Casi di esclusione</b>	Le leggi tributarie e di bilancio; le disposizioni a contenuto obbligatorio o vincolato in forza di norme della Costituzione, dello Statuto speciale, nonché dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la verifica sull'ammissibilità di cui all'articolo 21 può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto non vincolato o che non ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario. Le leggi che riguardino la tutela di una minoranza linguistica; le leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio della Valle; le leggi di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale.	Art. 17, comma 2, legge regionale n. 19 del 2003
<b>Quorum validità</b>	La partecipazione di almeno il cinquanta per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti il referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.	Art. 36, comma 3, legge regionale n. 19 del 2003, comma sostituito dall'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 3 del 2017
<p><b>Referendum propositivo</b>  <i>Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 4 del 1948, come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)</i>  <i>Legge regionale n. 19 del 2003 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Il cinque per cento degli elettori dei Comuni della Regione calcolato al 31 dicembre dell'anno antecedente la data di presentazione della proposta di legge, sulla base delle risultanze dell'ultima revisione semestrale delle liste elettorali.	Art. 15, secondo comma, Statuto speciale  Art. 12 legge regionale n. 19 del 2003, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2006
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	Trascorsi sessanta giorni dalla assegnazione alle Commissioni consiliari della proposta di legge di iniziativa popolare senza che le stesse si siano pronunciate, la proposta di legge è iscritta all'ordine	Art. 13, commi 3 e 4, legge regionale n. 19 del 2003

	del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve deliberare nel merito entro i successivi sessanta giorni. Qualora il Consiglio della Valle non approvi la proposta di legge di iniziativa popolare o una legge che, su conforme parere della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, recepisca i principi ispiratori ed i contenuti essenziali della proposta di legge di iniziativa popolare, il Presidente della Regione, con decreto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, indice, entro i successivi trenta giorni, referendum propositivo sulla proposta di legge.	
<b>Quorum validità</b>	La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo è approvata se alla votazione partecipa almeno il 50 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti al referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Art. 14, comma 1, legge regionale n. 19 del 2003. Articolo sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2006</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'approvazione della proposta sottoposta a referendum</b>	Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale dell'Ufficio elettorale regionale provvede alla promulgazione della legge e alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.	<i>Art. 14, comma 2, legge regionale n. 19 del 2003. Articolo sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2006 mentre il comma 2 è stato successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 3 del 2017</i>

### **Referendum consultivo facoltativo**

*Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 4 del 1948, come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)*

*Legge regionale n. 19 del 2003 e successive modificazioni*

<b>Titolarietà iniziativa</b>	- Almeno un cinquantesimo degli elettori; - il Consiglio della Valle a maggioranza assoluta dei suoi componenti; - la Giunta regionale; - da almeno un terzo dei consiglieri regionali.	<i>Art. 15, secondo comma, Statuto speciale</i>  <i>Art. 45, comma 1, legge regionale n. 19 del 2003, comma modificato dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2017</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Quorum validità</b>	Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.	<i>Art. 47, comma 1, legge regionale n. 19 del 2003</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'approvazione della proposta sottoposta a referendum</b>	Il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione.	<i>Art. 47, comma 2, legge regionale n. 19 del 2003</i>

### **Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 15, quarto e quinto comma, della Statuto speciale per la Valle d'Aosta**

*Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 4 del 1948, come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)*

<b>Titolarietà iniziativa</b>	Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle.	<i>Art. 15, quarto comma, Statuto speciale</i>
-------------------------------	--	--

	Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle.	Art. 15, quinto comma, Statuto speciale, comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c) della legge cost. n. 2 del 2001
<b>Svolgimento</b>	La richiesta di referendum deve essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione della legge.	Art. 15, quarto comma, Statuto speciale
<b>Quorum validità</b>	La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.	Art. 15, quarto comma, Statuto speciale

### **Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 42, della Statuto speciale per la Valle d'Aosta**

*Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 4 del 1948, come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)*

*Legge regionale n. 19 del 2003 e successive modificazioni*

<b>Titolarità iniziativa</b>	Il Consiglio della Valle, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su iniziativa della Giunta regionale o di ciascun membro del Consiglio della Valle.	Art. 42, comma 1, legge regionale n. 19 del 2003
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti	
<b>Quorum validità</b>	Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.	Art. 44, comma 1, legge regionale n. 19 del 2003
<b>Adempimenti conseguenti all'approvazione della proposta sottoposta a referendum</b>	Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, il Presidente della Regione è tenuto a proporre al Consiglio della Valle un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.	Art. 44, comma 2, legge regionale n. 19 del 2003

### **ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Iniziativa legislativa popolare**

*Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 4 del 1948, come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)*

*Legge regionale n. 19 del 2003 e successive modificazioni*

<b>Titolarità iniziativa</b>	L'iniziativa legislativa popolare è esercitata da almeno millecinquecento elettori dei Comuni della Regione.	Art. 27, secondo comma, Statuto speciale Art. 1 legge regionale n. 19/2003
<b>Casi di esclusione</b>	Le leggi tributarie e di bilancio e le leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio della Valle.	Art. 3, comma 1, legge regionale n. 19 del 2003, modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2017
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	Trascorsi sessanta giorni dalla assegnazione alle Commissioni consiliari, senza che le stesse si siano pronunciate, la proposta di legge di iniziativa popolare è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve deliberare nel merito entro i successivi sessanta giorni. Qualora, in caso di rinnovo del Consiglio	art. 11 legge regionale n. 19 del 2003

della Valle, sulla proposta di legge di iniziativa popolare il Consiglio non abbia adottato la deliberazione, la proposta medesima si intende automaticamente sospesa. Il Presidente del nuovo Consiglio della Valle, indipendentemente dallo stadio di esame al quale la proposta di legge sospesa era pervenuta nella precedente legislatura, deve, non oltre sei mesi dalla data della prima convocazione del Consiglio stesso, avviare nuovamente l'iter del procedimento legislativo.

In caso di rinnovo del Consiglio della Valle, la proposta di iniziativa popolare sulla quale il Consiglio non abbia adottato deliberazioni è automaticamente sospesa.

### **Petizioni e Istanze**

Non previste

### **Interrogazioni**

Non previste

**RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI  
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

<b>VENETO</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<p><b>Referendum abrogativo</b>  <i>Statuto Regione Veneto (legge regionale statutaria n. 1 del 2012 e successive modificazioni)</i>  <i>Legge regionale n. 1 del 1973 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolari� iniziativa</b>	<p>Il Presidente della Regione indice referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale quando lo richiedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quarantamila elettori;</li> <li>- non meno di venti consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione regionale;</li> <li>- non meno di tre consigli provinciali.</li> </ul>	<i>Art. 26, comma 1, Statuto</i>
<b>Casi di esclusione</b>	<p>Le leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione; le leggi e gli atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali, europei; le leggi e gli atti amministrativi regionali che disciplinano gli organi a rilevanza statutaria; le leggi e i regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre Regioni; il Regolamento.</p>	<i>Art. 26, comma 4, Statuto</i>
	<p>I referendum aventi quesiti non omogenei.</p>	<i>Art. 26, comma 5, Statuto</i>
<b>Quorum validit�</b>	<p>La partecipazione della maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	<i>Art. 26, comma 3, Statuto</i>
<p><b>Referendum propositivo</b> Non previsto</p>		
<p><b>Referendum consultivo facoltativo</b>  <i>Statuto Regione Veneto (legge regionale statutaria n. 1 del 2012 e successive modificazioni)</i>  <i>Legge regionale n. 1 del 1973 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolari� iniziativa</b>	<p>Il Consiglio regionale pu� deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale.</p> <p>Sono legittimati a richiedere il referendum consultivo tutti i soggetti titolari della potest� di iniziativa</p>	<i>Art. 27, comma 1, Statuto</i>

	legislativa nelle forme con le quali questa è ammessa, nonché ogni singolo Consiglio provinciale o comunale rappresentante le popolazioni interessate.	<i>Art. 24, comma 1, della legge regionale n. 1 del 1973 (che richiama l'art. 47 del vecchio Statuto)</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Le leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione; le leggi e gli atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali, europei; le leggi e gli atti amministrativi regionali che disciplinano gli organi a rilevanza statutaria; le leggi e i regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre Regioni; il Regolamento.	<i>Art. 26, comma 4, Statuto</i>
	I referendum aventi quesiti non omogenei.	<i>Art. 26, comma 5, Statuto</i>
<b>Quorum validità</b>	Partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto.	<i>Art. 27, comma 2, Statuto</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito positivo del referendum</b>	Il Consiglio è tenuto ad esaminare l'argomento entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni eventualmente adottate in difformità.	<i>Art. 27, comma 2, Statuto</i>
<b>Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione</b> <i>Legge regionale n. 28 del 2003</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.	<i>Art. 2, comma 2, legge regionale n. 28 del 2003</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Svolgimento</b>	La richiesta di referendum deve essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione della legge.	<i>Art. 2, commi 2 e 3, legge regionale n. 28 del 2003</i>
	Nel caso in cui il Governo abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, il referendum ha luogo successivamente alla decisione del Giudice costituzionale.	<i>Art. 19 legge regionale n. 28 del 2003</i>
<b>Quorum validità</b>	La deliberazione statutaria sottoposta a referendum è approvata qualora le risposte «SI» costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi e viene, quindi, promulgata.	<i>Art. 17 legge regionale n. 28 del 2003</i>
<b>Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione</b> <i>Legge regionale n. 25 del 1992 e successive modificazioni</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, su progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali. L'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali (aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più comuni; istituzione di uno o più nuovi comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni; fusione per incorporazione di uno o più comuni all'interno di altro	<i>Art. 27, commi 1 e 4, Statuto</i>  <i>Art. 4, comma 1, della legge regionale n. 25 del 1992, modificato dall'art. 2, comma 1, legge regionale n. 3 del 2020</i>

	<p>comune contiguo; fusione di due o più comuni in uno nuovo) spetta ai soggetti di cui all'art. 20 dello Statuto (almeno settemila elettori, ad ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali).</p> <p>Per quanto concerne la denominazione dei comuni, l'iniziativa legislativa spetta ad almeno settemila elettori, ad ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali).</p>	<p><i>Art. 20 Statuto</i>  <i>Art. 4, comma 6, legge regionale n. 25 del 1992 modificato dall'art. 2, comma 4, legge regionale n. 3 del 2020</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	<p>I progetti di legge di istituzione di nuovi comuni o di modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, che siano stati respinti dal Consiglio regionale, non possono essere ripresentati prima del termine di dieci anni, ridotto a cinque se di iniziativa dei comuni.</p>	<p><i>Art. 20, comma 3, Statuto</i></p>
<b>Svolgimento</b>	<p>La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde, dopo aver individuato le popolazioni interessate delibera il referendum consultivo delle popolazioni e il relativo quesito, qualora il progetto di legge presentato al Consiglio regionale sia conforme al programma regionale. Identica procedura è prevista nell'ipotesi in cui il progetto di legge, di iniziativa legislativa degli enti locali, riguardi l'iniziativa di fusione tra comuni contigui che abbiano approvato, con deliberazioni assunte all'unanimità dei consiglieri votanti, l'iniziativa di fusione; comuni che sono parte della stessa unione di comuni da almeno tre anni oppure comuni che esercitano da almeno cinque anni forme di esercizio associato di funzioni e di servizi diverse dalle unioni di comuni. Nei restanti casi la Giunta regionale emana il provvedimento, dopo un preliminare giudizio di merito del Consiglio regionale, ai fini dell'ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo.</p>	<p><i>Art. 5, commi 1 e 2, legge regionale n. 25 del 1992, modificati dai commi 2 e 4 dell'art. 3, della legge regionale n. 3 del 2020</i></p>
<b>Quorum validità</b>	<p>I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.</p> <p>Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo è approvato se, in ciascuno dei comuni, ha partecipato almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni il referendum è validamente svolto per i soli comuni nei quali ha partecipato almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La percentuale di partecipazione è ridefinita:</p> <p>a) nella misura del 40 per cento, ove gli iscritti all'AIRE siano superiori al 10 per cento degli aventi diritto al voto;</p>	<p><i>Art. 6, comma 3, legge regionale n. 25 del 1992 modificato dall'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2020</i></p> <p><i>Art. 7-ter, commi 1 e 5 legge regionale, articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2020</i></p> <p><i>Art. 6, comma 5-bis, legge regionale n. 25 del 1992, comma sostituito da ultimo dall'art. 4, comma 4 della legge regionale n. 3 del 2020</i></p>



	<p>b) nella misura del 35 per cento, ove gli iscritti all'AIRE siano superiori al 15 per cento degli aventi diritto al voto;</p> <p>c) nella misura del 30 per cento, ove gli iscritti all'AIRE siano superiori al 20 per cento degli aventi diritto al voto.</p> <p>Se per almeno uno dei comuni il referendum è validamente svolto ai sensi del presente comma ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, gli esiti del referendum sono comunque sottoposti alla valutazione del legislatore con riferimento anche ai comuni per i quali ha partecipato al referendum una percentuale di aventi diritto al voto inferiore di non più di cinque punti percentuali rispetto a quella prevista dal presente comma ed è stata conseguita la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>	
<b>ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</b>		
<p><b>Iniziativa legislativa popolare</b>  Statuto Regione Veneto (<i>legge regionale statutaria n. 1 del 2012 e successive modificazioni</i>)  <i>Legge regionale n. 1 del 1973 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta ad almeno settemila elettori, a ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali.</p> <p>L'iniziativa spetta inoltre ai singoli consigli provinciali, ai singoli consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, ai consigli comunali in numero non inferiore a dieci e ai consigli di comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti.</p>	<p><i>Art. 20, comma 1, Statuto</i></p> <p><i>Art. 20, comma 2, Statuto</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti	<i>Statuto</i>
<b>Esame da parte del Consiglio regionale</b>	<p>I progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali, sui quali non sia stata presa alcuna decisione, trascorsi sei mesi dalla presentazione sono iscritti all'ordine del giorno e discussi dal Consiglio.</p> <p>I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.</p>	<p><i>Art. 20, comma 6, Statuto</i></p> <p><i>Art. 20, comma 4, Statuto</i></p>
<b>Petizioni e Istanze</b>		
Non previste		
<b>Interrogazioni</b>		
Non previste		

**RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI  
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

<b>Provincia autonoma di Bolzano</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<p><b>Referendum abrogativo</b></p> <p><i>Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001) Legge provinciale n. 22 del 2018</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Tredicimila firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale possono abrogare una legge vigente.	Art. 47, secondo comma, Statuto speciale Art. 8, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018 Art. 2, comma 2, legge provinciale n. 22 del 2018
<b>Casi di esclusione</b>	Le leggi tributarie e di bilancio, la disciplina degli emolumenti spettanti al personale e agli organi della Provincia così come gli argomenti e le norme che garantiscono i diritti dei gruppi linguistici, delle minoranze etniche e sociali.	Art. 4, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018
<b>Quorum validità</b>	Partecipazione di almeno il venticinque per cento degli aventi diritto.	Art. 11, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018
<p><b>Referendum propositivo</b></p> <p><i>Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001) Legge provinciale n. 22 del 2018</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Tredicimila firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale possono votare una legge che loro stessi hanno elaborato.	Art. 47, secondo comma, Statuto speciale Art. 8, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018 Art. 2, comma 3, legge provinciale n. 22 del 2018
<b>Casi di esclusione</b>	Le leggi tributarie e di bilancio, la disciplina degli emolumenti spettanti al personale e agli organi della Provincia così come gli argomenti e le norme che garantiscono i diritti dei gruppi linguistici, delle minoranze etniche e sociali.	Art. 4, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018
<b>Esame ammissibilità della richiesta di referendum</b>	Entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di referendum, la Commissione dei giudici decide sulla sua ammissibilità; al riguardo essa si esprime esplicitamente e motivatamente sulla competenza provinciale sulla materia oggetto del referendum, sulla conformità della richiesta alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto	Art. 7, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018

	speciale e alle limitazioni risultanti dall'ordinamento giuridico comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché ai requisiti e ai limiti previsti dalla presente legge. Congiuntamente alla richiesta di referendum, le/i proponenti possono richiedere un'audizione della Commissione dei giudici per precisare in forma concisa le proprie argomentazioni giuridiche sulla questione dell'ammissibilità. L'audizione non è pubblica.	
<b>Quorum validità</b>	Partecipazione di almeno il venticinque per cento degli aventi diritto.	<i>Art. 11, comma 1, della legge provinciale n. 22 del 2018</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	L'esito del referendum è vincolante per le istituzioni politiche.	<i>Art. 2, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 2018</i>
<b>Referendum confermativo</b> <i>Legge provinciale n. 22 del 2018</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Tredicimila firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale decidono se una legge varata dal Consiglio provinciale, deve entrare in vigore o meno. Sono escluse le leggi approvate a maggioranza di due terzi.	<i>Art. 8, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018</i>  <i>Art. 2, comma 4, legge provinciale n. 22 del 2018</i>
<b>Casi di esclusione</b>	Le leggi approvate a maggioranza di due terzi, quelle tributarie e di bilancio, la disciplina degli emolumenti spettanti al personale e agli organi della Provincia così come gli argomenti e le norme che garantiscono i diritti dei gruppi linguistici, delle minoranze etniche e sociali.	<i>Art. 2, comma 4, legge provinciale n. 22 del 2018</i>  <i>Art. 4, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018</i>
<b>Esame ammissibilità della richiesta di referendum</b>	La richiesta di referendum deve essere presentata da almeno 300 promotori all'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale entro venti giorni dall'approvazione della legge in Consiglio. Se è accertata la validità della richiesta, viene fatta immediatamente comunicazione al presidente della Provincia, che sottoscrive il decreto per la sospensione della legge provinciale.	<i>Art. 12 legge provinciale n. 22 del 2018</i>
<b>Quorum validità</b>	Partecipazione di almeno il venticinque per cento degli aventi diritto.	<i>Art. 11, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	L'esito del referendum è vincolante per le istituzioni politiche.	<i>Art. 2, comma 4, legge provinciale n. 22 del 2018</i>
<b>Referendum consultivo facoltativo</b> <i>Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige</i> <i>(Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)</i> <i>Legge provinciale n. 22 del 2018</i>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	Tredicimila firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale possono richiederlo su proposte	<i>Art. 47, secondo comma, Statuto speciale</i> <i>Art. 8, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018</i>

	legislative di competenza del Consiglio o della Giunta provinciali.	Art. 2, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018
<b>Casi di esclusione</b>	Le leggi tributarie e di bilancio, la disciplina degli emolumenti spettanti al personale e agli organi della Provincia così come gli argomenti e le norme che garantiscono i diritti dei gruppi linguistici, delle minoranze etniche e sociali.	Art. 4, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018
<b>Quorum validità</b>	I referendum consultivi sono validi in ogni caso.	Art. 11, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	L'esito del voto non è vincolante.	Art. 2, comma 1, legge provinciale n. 22 del 2018

### **Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 47, commi quinto e sesto, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige**

*Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  
(Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)*

<b>Titolarità iniziativa</b>	Un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale.  Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.	Art. 47, quinto comma, Statuto speciale  Art. 47, sesto comma, Statuto speciale
<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti	
<b>Svolgimento</b>	La richiesta di referendum deve essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione della legge.	Art. 47, quinto comma, Statuto speciale
<b>Quorum validità</b>	La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.	Art. 47, quinto comma, Statuto speciale,

### **Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige**

*Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  
(Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)*

*Legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni*

<b>Titolarità iniziativa</b>	La maggioranza degli elettori residenti nelle singole frazioni per la costituzione di frazioni in comuni autonomi.  La maggioranza degli elettori residenti nelle singole frazioni e il voto favorevole del consiglio del comune al quale la frazione intende aggregarsi. I consigli comunali dei comuni contermini che intendano riunirsi o aggregarsi a un altro comune.	Art. 21 legge regionale n. 2 del 2018  Art. 22 legge regionale n. 2 del 2018  Art. 23 legge regionale n. 2 del 2018
------------------------------	---	---

	<p>Almeno il venti per cento degli elettori rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione o l'aggregazione, esclusi gli elettori iscritti all'anagrafe dei cittadini residenti all'estero.</p> <p>Il Consiglio comunale che intenda modificare la circoscrizione territoriale, quella del capoluogo o la denominazione del comune</p>	<p><i>Art. 24 legge regionale n. 2 del 2018</i></p> <p><i>Art. 25 legge regionale n. 2 del 2018</i></p>
<b>Svolgimento</b>	<p>La giunta regionale, accertata la regolarità delle domande e dell'istruttoria, ordina la votazione per referendum, fissa la data della convocazione dei comizi e la formula sulla quale verrà fatta la votazione. La data di convocazione dei comizi viene stabilita d'intesa col commissario del governo per la provincia interessata.</p>	<p><i>Art. 302, comma 1, legge regionale n. 2 del 2018</i></p>
<b>Quorum validità</b>	<p>I voti positivi di almeno il cinquanta per cento di quelli validamente espressi e la partecipazione, in ciascun comune interessato, di almeno il quaranta per cento degli elettori, non computando tra questi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. La domanda sottoposta a referendum si intende abbia dato esito positivo se la percentuale dei voti positivi raggiunge almeno il cinquanta per cento di quelli validamente espressi. Nel caso in cui siano state sottoposte a votazione più formule, il referendum si intende abbia dato esito negativo per la formula o per le formule che non abbiano raggiunto la percentuale di voti validi positivi almeno il 50 per cento di quelli validamente espressi.</p>	<p><i>Art. 301 e art. 331 legge regionale n. 2 del 2018</i></p>
<b>Adempimenti conseguenti all'esito del referendum</b>	<p>Entro 30 giorni dallo svolgimento della votazione per referendum la giunta regionale trasmette al consiglio regionale:</p> <p>a) nel caso in cui l'esito della votazione sia stato complessivamente favorevole alla domanda presentata ai sensi dell'articolo 301, il relativo disegno di legge;</p> <p>b) nel caso in cui l'esito della votazione non sia stato complessivamente favorevole alla domanda presentata ai sensi dell'articolo 301, una proposta di deliberazione contenente la reiezione della domanda.</p>	<p><i>Art. 332 legge regionale n. 2 del 2018</i></p>
<b>ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</b>		
<p><b>Iniziativa legislativa popolare</b></p> <p><i>Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige</i></p> <p><i>(Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)</i></p> <p><i>Legge provinciale n. 22 del 2018</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>L'iniziativa popolare relativamente alle leggi provinciali è esercitata da almeno ottomila elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, che hanno diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.</p>	<p><i>Art. 13 legge provinciale n. 22 del 2018</i></p>

<b>Casi di esclusione</b>	Non previsti.	
<b>Svolgimento</b>	<p>Se l'iniziativa popolare è risultata ammissibile, la/il presidente del Consiglio provinciale assegna il progetto di legge alla commissione legislativa competente per materia. In seguito alla trattazione da parte della commissione legislativa o trascorsi sei mesi dall'assegnazione senza che la commissione legislativa abbia concluso la trattazione del progetto di legge, lo stesso è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale deve concluderne la trattazione entro i successivi sei mesi.</p> <p>In caso di modifica sostanziale della situazione giuridica o delle circostanze che hanno determinato l'iniziativa popolare, le promotrici/i promotori possono ritirarla presentando all'Ufficio di presidenza una comunicazione motivata. La suddetta comunicazione deve essere presentata prima che il Consiglio provinciale abbia votato il passaggio alla discussione articolata e poi viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p>	<p><i>Art. 16 legge provinciale n. 22 del 2018</i></p> <p><i>Art. 16 legge provinciale n. 22 del 2018</i></p>
<b>Petizioni e Istanze</b> Non previste		
<b>Interrogazioni</b> Non previste		

**RICOGNIZIONE DELLE NORMATIVE REGIONALI  
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE**

<b>Provincia autonoma di Trento</b>		
<b>REFERENDUM</b>		
<p><b>Referendum abrogativo</b>  <i>Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige</i>            (Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)  <i>Legge provinciale n. 3 del 2003 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge provinciale può essere indetto quando lo richiedono ottomila elettori aventi titolo a eleggere il Consiglio provinciale o venti consigli comunali.</p> <p>Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale che coinvolge interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre può essere indetto esclusivamente quando lo richiedono millecinquecento elettori residenti nei comuni ladini, mocheni o cimbro.</p>	<p>Art. 47, secondo comma, Statuto speciale</p> <p>Art. 18, comma 3, legge provinciale n. 3 del 2003</p>
<b>Casi di esclusione</b>	<p>Leggi provinciali riguardanti il bilancio, i tributi e la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre. Inoltre, sono escluse le leggi approvate a maggioranza assoluta ai sensi dello Statuto.</p>	<p>Art. 18, comma 2, legge provinciale n. 3 del 2003</p>
<b>Quorum validità</b>	<p>La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che alla votazione abbia partecipato almeno il quaranta per cento degli aventi diritto al voto.</p>	<p>Art. 18, comma 15, della legge provinciale n. 3 del 2003 che rinvia all'art. 4 della legge provinciale n. 3 del 2003</p>
<p><b>Referendum propositivo</b>  <i>Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige</i>            (Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)  <i>Legge provinciale n. 3 del 2003 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>Almeno ottomila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale o, nel caso in cui la proposta di referendum abbia ad oggetto questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, millecinquecento elettori del Consiglio provinciale residenti nei comuni ladini, mocheni o cimbro.</p>	<p>Art. 47, secondo comma, Statuto speciale</p> <p>Art. 5 legge provinciale n. 3 del 2003</p>
<b>Casi di esclusione</b>	<p>Questioni riguardanti i tributi e il bilancio, quelle sottoposte a referendum propositivo negli ultimi cinque anni e le questioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre.</p>	<p>Art. 2 legge provinciale n. 3 del 2003</p>

<b>Esame di ammissibilità del referendum</b>	La richiesta di referendum propositivo da parte dei promotori deve essere depositata presso la presidenza del Consiglio provinciale. Il Presidente del Consiglio provinciale trasmette immediatamente la richiesta alla commissione per il referendum, che entro dieci giorni si esprime in merito alla ammissibilità del quesito e alla sua formulazione. Se il referendum è ammesso, i promotori hanno novanta giorni per la raccolta delle firme necessarie ai fini della richiesta.	<i>Art. 7 e art. 8, comma 2, legge provinciale n. 3 del 2003</i>
<b>Quorum validità</b>	La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che alla votazione abbia partecipato almeno il quaranta per cento degli aventi diritto al voto.	<i>Art. 4 legge provinciale n. 3 del 2003, modificato dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 8 del 2019</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'approvazione della proposta sottoposta a referendum</b>	Qualora il referendum abbia esito positivo la Giunta provinciale o il Consiglio provinciale, secondo la rispettiva competenza, adottano, entro tre mesi, le iniziative e i provvedimenti per l'attuazione dei risultati del referendum.	<i>Art. 16 legge provinciale n. 3 del 2003</i>
<p><b>Referendum consultivo facoltativo</b>  <i>Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige</i>  <i>(Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)</i>  <i>Legge provinciale n. 3 del 2003 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>È ammesso referendum consultivo su specifiche questioni di particolare interesse provinciale quando è richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal Consiglio provinciale, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti;</li> <li>- da almeno dieci consigli comunali, che rappresentino almeno il cinque per cento dei residenti nella provincia di Trento;</li> <li>- dalla Giunta provinciale;</li> <li>- dal Consiglio delle autonomie.</li> </ul> <p>Sulle questioni che coinvolgono interessi della minoranza linguistica ladina il referendum consultivo è indetto ove lo richiedono i consigli comunali della maggioranza dei comuni ladini; sulle questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche mochene o cimbre ove lo richiedono i consigli comunali della maggioranza dei comuni germanofoni.</p>	<p><i>Art. 47, secondo comma, Statuto speciale</i></p> <p><i>Art. 17, comma 1, legge provinciale n. 3 del 2003</i></p> <p><i>Art. 17, comma 1, legge provinciale n. 3 del 2003</i></p>
<b>Casi di esclusione</b>	Questioni riguardanti i tributi e il bilancio, quelle sottoposte a referendum propositivo negli ultimi cinque anni e le questioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre.	<i>Art. 17, comma 4, legge provinciale n. 3 del 2003 che rinvia all'art. 2 della legge provinciale n. 3 del 2003</i>
<b>Svolgimento</b>	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il referendum propositivo.	<i>Art. 17, comma 4, legge provinciale n. 3 del 2003</i>
<b>Quorum validità</b>	La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che alla votazione abbia partecipato almeno il quaranta per cento degli aventi diritto al voto.	<i>Art. 17, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2003 che rinvia all'art. 4 della legge provinciale n. 3 del 2003</i>



<p><b>Adempimenti conseguenti all'approvazione della proposta sottoposta a referendum</b></p>	<p>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il referendum propositivo.</p>	<p>Art. 17, comma 4, legge provinciale n. 3 del 2003</p>
<p><b>Referendum confermativo per l'approvazione o la modificazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 47, commi quinto e sesto, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige</b>  <i>Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige</i>  <i>(Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)</i>  <i>Legge provinciale n. 13 del 2002 e successive modificazioni</i></p>		
<p><b>Titolarità iniziativa</b></p>	<p>Un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale.</p> <p>Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.</p>	<p>Art. 47, quinto comma, Statuto speciale, comma aggiunto dall'art. 4 della legge costituzionale n. 2 del 2001  Art. 2, comma 3, legge provinciale n. 13 del 2002</p> <p>Art. 47, sesto comma, Statuto speciale, comma aggiunto dall'art. 4 della legge costituzionale n. 2 del 2001  Art. 2, comma 3, legge provinciale n. 13 del 2002</p>
<p><b>Casi di esclusione</b></p>	<p>Non previsti.</p>	
<p><b>Svolgimento</b></p>	<p>La richiesta di referendum deve essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione della legge.</p>	<p>Art. 47, quinto comma, Statuto speciale, comma aggiunto dall'art. 4 della legge costituzionale n. 2 del 2001  Art. 2, comma 3, legge provinciale n. 13 del 2002</p>
<p><b>Quorum validità</b></p>	<p>La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p>	<p>Art. 47, quinto comma, Statuto speciale, comma aggiunto dall'art. 4 della legge costituzionale n. 2 del 2001  Art. 14 legge provinciale n. 13 del 2002</p>
<p><b>Referendum consultivo obbligatorio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige</b>  <i>Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige</i>  <i>(Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)</i>  <i>Legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni</i></p>		
<p><b>Titolarità iniziativa</b></p>	<p>La maggioranza degli elettori residenti nelle singole frazioni per la costituzione di frazioni in comuni autonomi.</p> <p>La maggioranza degli elettori residenti nelle singole frazioni e il voto favorevole del consiglio del comune al quale la frazione intende aggregarsi.</p> <p>I consigli comunali dei comuni contermini che intendano riunirsi o aggregarsi a un altro comune.</p>	<p>Art. 21 legge regionale n. 2 del 2018</p> <p>Art. 22 legge regionale n. 2 del 2018</p> <p>Art. 23 legge regionale n. 2 del 2018</p>

	<p>Almeno il venti per cento degli elettori rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione o l'aggregazione, esclusi gli elettori iscritti all'anagrafe dei cittadini residenti all'estero.</p> <p>Il Consiglio comunale che intenda modificare la circoscrizione territoriale, quella del capoluogo o la denominazione del comune</p>	<p><i>Art. 24 legge regionale n. 2 del 2018</i></p> <p><i>Art. 25 legge regionale n. 2 del 2018</i></p>
<b>Svolgimento</b>	<p>La giunta regionale, accertata la regolarità delle domande e dell'istruttoria, ordina la votazione per referendum, fissa la data della convocazione dei comizi e la formula sulla quale verrà fatta la votazione. La data di convocazione dei comizi viene stabilita d'intesa col commissario del governo per la provincia interessata.</p>	<p><i>Art. 302, comma 1, legge regionale n. 2 del 2018</i></p>
<b>Quorum validità</b>	<p>I voti positivi di almeno il cinquanta per cento di quelli validamente espressi e la partecipazione, in ciascun comune interessato, di almeno il quaranta per cento degli elettori, non computando tra questi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. La domanda sottoposta a referendum si intende abbia dato esito positivo se la percentuale dei voti positivi raggiunge almeno il cinquanta per cento di quelli validamente espressi. Nel caso in cui siano state sottoposte a votazione più formule, il referendum si intende abbia dato esito negativo per la formula o per le formule che non abbiano raggiunto la percentuale di voti validi positivi almeno il cinquanta per cento di quelli validamente espressi.</p>	<p><i>Art. 301 e art. 331 legge regionale n. 2 del 2018</i></p>
<b>Adempimenti conseguenti all'approvazione della proposta sottoposta a referendum</b>	<p>Entro trenta giorni dallo svolgimento della votazione per referendum la giunta regionale trasmette al consiglio regionale:</p> <p>a) nel caso in cui l'esito della votazione sia stato complessivamente favorevole, il relativo disegno di legge;</p> <p>b) nel caso in cui l'esito della votazione non sia stato complessivamente favorevole, una proposta di deliberazione contenente la reiezione della domanda.</p>	<p><i>Art. 332 legge regionale n. 2 del 2018</i></p>
<b>ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE</b>		
<p><b>Iniziativa legislativa popolare</b>  <i>Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige</i>  <i>(Decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001)</i>  <i>Legge provinciale n. 3 del 2003 e successive modificazioni</i></p>		
<b>Titolarità iniziativa</b>	<p>L'iniziativa popolare delle leggi provinciali si esercita mediante la proposta di un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione che ne illustra i contenuti, sottoscritta da almeno duemilacinquecento elettori aventi titolo ad eleggere il Consiglio provinciale.</p>	<p><i>Art. 19, comma 1, legge provinciale n. 3 del 2003</i></p> <p><i>Art. 19, comma 2, legge provinciale n. 3 del 2003</i></p>

	Ove la proposta riguardi disposizioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre il numero dei sottoscrittori è ridotto a cinquecento.	
<b>Casi di esclusione</b>	Quelle relative ai tributi e al bilancio.	<i>Art. 19, comma 3, legge provinciale n. 3 del 2003</i>
<b>Esame da parte del Consiglio provinciale</b>	Ove il Presidente del Consiglio provinciale ritenga il progetto di legge proponibile, la sua trattazione da parte della competente commissione del Consiglio provinciale inizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Qualora il Consiglio provinciale non abbia iniziato l'esame di una proposta di legge d'iniziativa popolare entro ventiquattro mesi dalla sua presentazione presso il Consiglio stesso, essa è sottoposta a referendum secondo la procedura prevista da questa legge per il referendum propositivo, senza necessità di raccolta delle sottoscrizioni.	<i>Art. 19, commi 7 e 8, legge provinciale n. 3 del 2003</i>
<b>Quorum validità</b>	La maggioranza dei voti favorevoli e la partecipazione di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto.	<i>Art. 19, comma 8, legge provinciale n. 3 del 2003</i>
<b>Adempimenti conseguenti all'approvazione della proposta sottoposta a referendum</b>	Se nel referendum prevalgono i voti favorevoli, il Presidente della Provincia promulga la legge di iniziativa popolare.	<i>Art. 19, comma 8, legge provinciale n. 3 del 2003</i>
<b>Petizioni e Istanze</b> Non previste		
<b>Interrogazioni</b> Non previste		